

Traduzione<sup>1</sup>

## **Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione**

Conclusa a Washington il 3 marzo 1973

Approvata dall'Assemblea federale l'11 giugno 1974<sup>2</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975

(Stato 13 settembre 2007)

### *Gli Stati contraenti*

*Riconoscendo* che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza e varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

*Coscienti* del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche;

*Riconoscendo* che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

*Riconoscendo* inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale;

*Convinti* che debbono venir prese misure d'emergenza a questo riguardo;

*Hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. I** Definizioni

Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:

- a) «Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolata;
- b) «Esemplare»:
  - i) ogni individuo animale o vegetale vivo o morto;
  - ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all'Allegato III, ogni parte o ogni prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile, se menzionati in detto Allegato;

RU 1975 1136; FF 1973 II 917

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 1975 1134

- iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte all'Allegato I, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte agli Allegati II e III, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, se menzionati in detti Allegati;
- c) «Commercio»: l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione proveniente dal mare;
- d) «Riesportazione»: l'esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;
- e) «Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato di esemplari di specie estratte dall'ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;
- f) «Autorità scientifica»: un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- g) «Organo di gestione»: un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX;
- h) «Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione è entrata in vigore.

## **Art. II**            Principi fondamentali

1. L'Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali.
2. L'Allegato II comprende:
  - a) tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
  - b) alcune specie necessariamente oggetto d'una regolamentazione, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte nell'Allegato II in applicazione del capoverso a).
3. L'Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l'impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.
4. Le Parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

**Art. III**           Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie  
iscritte all'Allegato I

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato I deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.
2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:
  - a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che tale esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
  - b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non fu ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
  - c) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
  - d) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'importazione<sup>3</sup> per tale esemplare.
3. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'importazione e sia di una licenza d'esportazione sia di un certificato di riesportazione. Una licenza d'importazione deve soddisfare le condizioni seguenti:
  - a) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha espresso l'avviso che gli obiettivi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza di tale specie;
  - b) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle installazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
  - c) un organo di gestione dello Stato d'importazione ha la prova che l'esemplare non verrà utilizzato per scopi essenzialmente commerciali.
4. La riesportazione d'un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
  - a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
  - b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;

<sup>3</sup> RU 1985 1310

- c) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'importazione per ogni esemplare vivo.

5. L'introduzione via mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio di un certificato da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare. Tale certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza di tale specie;
- b) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle installazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
- c) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che questo non verrà utilizzato a scopi essenzialmente commerciali.

#### **Art. IV**           Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato II

1. Ogni commercio d'esemplari di una specie iscritta all'Allegato II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
- c) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Per ogni Parte un'autorità scientifica sorveglierà in modo continuo il rilascio, tramite detta Parte, delle licenze d'esportazione per gli esemplari delle specie iscritte nell'Allegato II, nonché le esportazioni reali di tali esemplari. Quando un'autorità scientifica constata che l'esportazione di esemplari di una di queste specie dovrebbe essere limitata, onde conservarla nell'intero areale di distribuzione, ad un livello che sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi dove è presente, e nettamente superiore al livello che condurrebbe all'iscrizione di tale specie all'Allegato I, essa informa l'organo di gestione competente riguardo alle misure adeguate che debbono venir prese per limitare il rilascio di licenze d'esportazione per il commercio degli esemplari di detta specie.

4. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta nell'Allegato II deve essere preceduta dalla presentazione sia di una licenza d'esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di un certificato di riesportazione. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

6. L'introduzione proveniente dal mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio di una licenza da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza di detta specie;
- b) un organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha la prova che ogni esemplare vivo verrà trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

7. I certificati citati al paragrafo 6 qui sopra possono venir rilasciati con l'avviso dell'autorità scientifica emesso previa consultazione delle altre autorità scientifiche nazionali e, all'occasione, delle autorità scientifiche internazionali per il numero totale degli esemplari la cui introduzione è autorizzata durante periodi non superiori all'anno.

**Art. V**                   Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie  
iscritte all'Allegato III

1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato III da parte di ogni Stato che abbia iscritto detta specie all'Allegato III deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione la quale deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare in questione non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
- b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Salvo per i casi previsti al paragrafo 4 del presente Articolo, l'importazione di ogni esemplare di una specie iscritta all'Allegato III deve essere preceduta dalla presentazione di un certificato d'origine, e di una licenza d'esportazione nel caso d'una

importazione proveniente da uno Stato il quale abbia iscritto detta specie all'Allegato III.

4. Trattandosi di una riesportazione, un certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato di riesportazione, precisante che l'esemplare venne trasformato in questo Stato, o che verrà riesportato senza trasformazione, proverà per lo Stato d'importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per l'esemplare in questione.

#### **Art. VI** Licenze e certificati

1. Le licenze ed i certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.

2. Una licenza d'esportazione deve contenere indicazioni precise secondo il modello riprodotto all'Allegato IV; sarà valido per l'esportazione soltanto per un periodo di sei mesi a contare dalla data del rilascio.

3. Ogni licenza o certificato si riferisce al titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell'organo di gestione che lo ha rilasciato e un numero di controllo attribuito dall'organo di gestione.

4. Ogni copia di una licenza o di un certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contraddistinta come tale e non può venir usata in sostituzione all'originale di una licenza o di un certificato, salvo che la copia non stipuli altrimenti.

5. Una licenza o un certificato distinto è richiesto per ogni spedizione d'esemplari.

6. All'occorrenza, un organo di gestione dello Stato d'importazione di ogni esemplare conserva e annulla la licenza d'esportazione o il certificato di riesportazione ed ogni licenza d'importazione corrispondente presentata al momento dell'importazione di detto esemplare.

7. Allorquando ciò fosse realizzabile, un organo di gestione può apporre un marchio su un esemplare per permetterne l'identificazione. A questo scopo il termine «marchio» designa ogni impressione indelebile, piombo o altro mezzo appropriato che permetta l'identificazione di un esemplare e formato in modo da rendere quanto possibile difficile una contraffazione.

#### **Art. VII** Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio

1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano al transito o al trasbordo di esemplari nel territorio di una Parte, quando essi rimangono sotto controllo doganale.

2. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione o di riesportazione ha la prova che l'esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione rilasci un certificato a questo riguardo.

3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano agli esemplari che sono oggetti personali o destinati all'uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano:

- a) trattandosi di esemplari d'una specie iscritta all'Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza permanente e poi importati in questo Stato;
- b) trattandosi di esemplari di una specie iscritta all'Allegato II,
  - i) se acquistati dal loro proprietario durante un soggiorno al di fuori del suo Stato di residenza abituale, in uno Stato e nell'ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto;
  - ii) se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
  - iii) e quando lo Stato in cui avvenne la cattura o il raccolto esige il rilascio preliminare di una licenza d'esportazione;

a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero loro.

4. Gli esemplari di una specie animale iscritta all'Allegato I allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all'Allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, saranno considerati quali esemplari di specie iscritte all'Allegato II.

5. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che un esemplare di una specie animale venne allevato in cattività, o che un esemplare di una specie di pianta venne riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, oppure di uno dei loro prodotti, un certificato rilasciato dall'organo di gestione a tale riguardo è accettato in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti conformemente alle disposizioni degli Articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano ai prestiti, alle donazioni e agli scambi a fini extra-commerciali tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione del loro Stato, di esemplari di erbari e d'altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive recanti una etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione.

7. Un organo di gestione di qualsiasi Stato può accordare deroghe alle obbligazioni degli Articoli III, IV e V e autorizzare senza licenza o certificato i movimenti degli esemplari facenti parte d'uno zoo, d'un circo, d'un serraglio, d'una esposizione d'animali o di piante itineranti a condizione che:

- a) l'esportatore o l'importatore dichiarare le caratteristiche complete di questi esemplari all'organo di gestione,
- b) questi esemplari rientrino in una categoria specificata al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo,
- c) l'organo di gestione abbia la prova che ogni esemplare vivo sarà trasportato e trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

**Art. VIII** Misure specifiche

1. Le Parti prendono le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni. Queste misure comportano:

- a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali esemplari o i due;
- b) la confisca di tali esemplari o il loro rinvio allo Stato d'esportazione.

2. Oltre le misure prese in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, una Parte può, se lo giudica necessario, prevedere qualsiasi procedura di rimborso interno delle spese in cui è incorsa e derivanti dalla confisca degli esemplari che furono oggetto di un commercio contravvenente alle misure prese in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Nella misura del possibile, le Parti faranno in modo che le formalità richieste per il commercio di esemplari si sbrighino entro i termini più opportuni. Per facilitare tali formalità, ogni Parte potrà designare posti d'uscita e d'entrata per lo sdoganamento. Inoltre le Parti faranno sì che ogni esemplare vivo sia trattato in modo conveniente durante il transito, la manutenzione o il trasporto, affinché si evitino i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

4. In caso di confisca d'un esemplare vivo, derivante dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicano le seguenti modalità:

- a) l'esemplare è affidato ad un organo di gestione dello Stato che ha proceduto alla confisca;
- b) l'organo di gestione, previa consultazione con lo Stato d'esportazione, gli rinvia l'esemplare a proprie spese, oppure lo rinvia ad un centro di salvaguardia o in un altro luogo che questo organo ritiene appropriato e compatibile con gli obiettivi della presente Convenzione;
- c) l'organo di gestione può chiedere l'avviso di un'autorità scientifica o consultare la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di facilitare la decisione citata al capoverso b) qui sopra, compresa la scelta di un centro di salvaguardia.

5. Un centro di salvaguardia, citato al paragrafo 4 del presente Articolo, è una istituzione designata da un organo di gestione per prendersi cura degli esemplari vivi, soprattutto di quelli confiscati.

6. Ogni Parte tiene un registro sul commercio delle specie iscritte agli Allegati I, II e III il quale comprende:

- a) nome e indirizzo degli esportatori e degli importatori;
- b) numero e natura delle licenze e dei certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è svolto il commercio; numero o quantità e genere di esemplari, nome delle specie giusta gli Allegati I, II e III e, all'occorrenza, la statura e il sesso di detti esemplari.



7. Ogni Parte stende rapporti periodici sull'applicazione da lei fatta della presente Convenzione e trasmetterà alla Segreteria:

- a) un rapporto annuo contenente un sunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo;
- b) un rapporto biennale sulle misure legislative, regolamentari e amministrative prese per l'applicazione della presente Convenzione.

8. Le informazioni citate al paragrafo 7 del presente Articolo saranno tenute alla disposizione del pubblico, nella misura in cui ciò non sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

#### **Art. IX**           Organi di gestione e autorità scientifiche

1. Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa:

- a) uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte;
- b) una o più autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, di accessione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l'indirizzo dell'organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria.

3. Ogni modificazione delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti.

4. L'organo di gestione citato al paragrafo 2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell'organo di gestione di una Parte, comunicare loro l'impressione dei timbri e dei sigilli da esso utilizzati per autenticare le proprie licenze e i propri certificati.

#### **Art. X**            Commercio con gli Stati non contraenti

Nel caso di esportazione o di riesportazione a destinazione di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, o d'importazioni provenienti da un simile Stato, le Parti possono, in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di detto Stato; questi documenti devono conformarsi, nei loro punti essenziali, alle condizioni richieste per il rilascio di dette licenze e certificati.

#### **Art. XI**          Conferenza delle Parti

1. La Segreteria convocherà una sessione della Conferenza delle Parti al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In seguito, la Segreteria convoca sessioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, salvo che la Conferenza non decida altrimenti, e sessioni straordinarie quando la domanda scritta è stata firmata da almeno un terzo delle Parti.

3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d'insieme dell'applicazione della presente Convenzione e possono:

- a)<sup>4</sup> prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere le proprie funzioni e adottare disposizioni finanziarie;
- b) esaminare emendamenti agli Allegati I e II e adottarli conformemente all'Articolo XV;
- c) esaminare i progressi compiuti sulla via della restaurazione e della conservazione delle specie citate agli Allegati I, II e III;
- d) ricevere ed esaminare ogni rapporto presentato dalla Segreteria o da una Parte;
- e) all'occorrenza, fare raccomandazioni miranti al miglioramento dell'applicazione della presente Convenzione.

4. Ad ogni sessione, le Parti possono fissare la data e il luogo della sessione ordinaria seguente da svolgere giusta le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.

5. Ad ogni sessione le Parti possono stabilire e adottare il regolamento interno della sessione.

6. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'Energia nucleare, nonché ogni Stato non Parte della presente Convenzione possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza da osservatori abilitati a partecipare alla sessione senza diritto di voto.

7. Ogni organismo o ogni istituzione tecnicamente qualificati nel settore della protezione, della conservazione o della gestione della fauna e della flora selvatiche, i quali abbiano informato la Segreteria del loro desiderio di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza da osservatori, vi sono ammessi - salvo se un terzo almeno delle Parti vi si oppone - a condizione che appartengano ad una delle categorie seguenti:

- a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia extragovernativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
- b) organismi o istituzioni nazionali extragovernativi approvati a questo riguardo dallo Stato in cui risiedono.

Una volta ammessi, questi osservatori sono abilitati a partecipare alle sessioni senza diritto di voto.

## **Art. XII** Segreteria

1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente istituirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudica opportuno, egli può beneficiare del concorso d'organi-

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'emendamento del 22 giu. 1979, approvato dall'AF l'11 dic. 1980 ed entrato in vigore per la Svizzera il 13 apr. 1987 (RU 1987 1009, 1982 801). Vedi anche il campo d'applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.

smi internazionali o nazionali appropriati, governativi o extragovernativi, competenti in materia di protezione, di conservazione e di gestione della fauna e della flora selvatiche.

2. La Segreteria ha le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare le conferenze delle Parti e fornire i servizi attinenti;
- b) adempiere le funzioni affidatele in virtù delle disposizioni degli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
- c) intraprendere, conformemente ai programmi decretati dalla Conferenza delle Parti, gli studi scientifici e tecnici i quali contribuiranno all'applicazione della presente Convenzione, compresi gli studi attinenti alle norme da rispettarsi per la preparazione e il trasporto degli esemplari vivi e ai mezzi d'identificazione di detti esemplari;
- d) studiare i rapporti delle Parti e chiedere a queste ogni complemento d'informazione giudicato necessario per assicurare l'applicazione della presente Convenzione;
- e) attirare l'attenzione delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi della presente Convenzione;
- f) pubblicare periodicamente e comunicare alle Parti liste aggiornate degli Allegati I, II e III nonché ogni informazione atta a facilitare l'identificazione degli esemplari delle specie iscritte a detti Allegati;
- g) stendere i rapporti annui all'intenzione delle Parti sui propri lavori e sull'applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altro rapporto che dette Parti possono richiedere in occasione delle sessioni della Conferenza;
- h) fare raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi e per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, compresi gli scambi d'informazioni di natura scientifica o tecnica;
- i) adempiere ogni altra funzione che le Parti possono attribuirle.

### **Art. XIII**      Misure internazionali

1. Quando, alla luce delle informazioni ricevute, la Segreteria considera che una specie iscritta all'Allegato I o II è minacciata dal commercio degli esemplari di detta specie o che le disposizioni della presente Convenzione non sono applicate effettivamente, ne avverte l'organo di gestione competente della Parte o delle Parti interessate.

2. La Parte che riceve comunicazione riguardo ai fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo informerà il più rapidamente possibile la Segreteria di tutti i fatti relativi, la sua legislazione permettendolo, e all'occasione proporrà misure correttive. Quando la Parte ritiene che si deve procedere ad una inchiesta, questa può essere svolta da una o più persone specificatamente approvate da detta Parte.

3. Le informazioni fornite dalla Parte o risultanti da ogni inchiesta prevista al paragrafo 2 del presente Articolo sono esaminate in occasione della sessione successiva della Conferenza delle Parti, la quale può esprimere a detta Parte ogni raccomandazione da essa ritenuta opportuna.

**Art. XIV** Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono alle Parti di adottare:

- a) misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottoposti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli Allegati I, II e III, misure che possono andare fino al divieto totale;
- b) misure interne limitanti o vietanti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di specie non iscritte agli Allegati I, II o III.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano le misure interne e le obbligazioni delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale concernente altri aspetti del commercio, della cattura o del raccolto, della detenzione o del trasporto di esemplari, le quali sono o potrebbero entrare in vigore riguardo ad ogni Parte, comprese segnatamente tutte le misure concernenti le dogane, l'igiene pubblica, la scienza veterinaria o la quarantena delle piante.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale, concluso o da concludere fra Stati, concernente la formazione di un'unione o di una zona commerciale regionale implicante la creazione o il mantenimento di controlli comuni doganali esterni e l'abolizione di controlli doganali interni, nella misura in cui concernono il commercio interstatale di membri di detta unione o zona.

4. Uno Stato partecipa della presente Convenzione e d'un altro trattato, o d'un'altra convenzione o accordo internazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione e le cui disposizioni accordano una protezione per le specie marine iscritte all'Allegato II, verrà svincolato dalle obbligazioni impostegli in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio di esemplari di specie iscritte all'Allegato II presi da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni di detto trattato, di detta convenzione o di detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, ogni esportazione di un esemplare preso conformemente al paragrafo 4 del presente Articolo abbisogna soltanto di un certificato emesso da un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto, attestante che l'esemplare venne preso conformemente alle disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi internazionali in questione.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto marittimo da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto marittimo convocata in virtù della Risoluzione N. 2750 C (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche

presenti o future di ogni Stato, inerenti al diritto marittimo e alla natura e estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione da questi esercitata nei confronti delle navi che battono la sua bandiera.

**Art. XV** Emendamenti agli Allegati I e II

1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti:

- a) Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d'emendamento è comunicato alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altre Parti e gli organi interessati in merito all'emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.
- b) Gli emendamenti sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.
- c) Gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell'intervallo delle sessioni della Conferenza:

- a) Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame nell'intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo.
- b) Per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d'emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d'ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni.
- c) Per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d'emendamento, lo comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno.
- d) Ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmette le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o c) qui sopra, può trasmettere a detta Segreteria ogni commento

riguardo alle proposte d'emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie.

- e) La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni.
- f) Se la Segreteria non riceve alcuna obiezione riguardo alla proposta d'emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entra in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.
- g) Ove la Segreteria riceva una obiezione di una Parte, la proposta d'emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
- h) La Segreteria notifica alle Parti il ricevimento delle obiezioni.
- i) A meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d'emendamento verrà rinviata per nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.
- j) Ove il numero dei voti ricevuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d'emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.
- k) La Segreteria notifica alle Parti l'esito dello scrutinio.
- l) La proposta d'emendamento adottata entra in vigore 90 giorni dopo la data di notificazione della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo a tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

3. Durante il periodo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o al capoverso 1) del paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Parte può, con notificazione scritta al governo depositario, sollevare una riserva riguardo all'emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.

#### **Art. XVI** Allegato III e emendamenti a questo Allegato

1. Ogni Parte può sottoporre ad ogni momento alla Segreteria una lista di specie che quest'ultima dichiara essere stata oggetto, nei limiti delle sue competenze, d'una regolamentazione secondo gli scopi citati al paragrafo 3 dell'Articolo II. L'Allegato III comprende il nome della Parte che ha fatto iscrivere la specie, i nomi scientifici di dette specie, le parti di animali e di piante in questione e i prodotti ottenuti partendo da questi, espressamente menzionati conformemente alle disposizioni del capoverso b) dell'Articolo I.

2. Ogni lista sottoposta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo è comunicata alle Parti subito dopo esser stata ricevuta dalla Segreteria. La lista entrerà in vigore, quale parte integrante dell'Allegato III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione di detta lista, ogni Parte può, mediante notificazione scritta indirizzata al governo depositario, sollevare una riserva riguardo a ogni specie, a ogni parte o a ogni prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione e, finché questa riserva non sarà revocata, lo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie, della parte o del prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione.

3. Una Parte che abbia iscritto una specie all'Allegato III può ritirarla mediante notificazione scritta alla Segreteria che ne informerà tutte le Parti. Questo ritiro entra in vigore 30 giorni a contare dalla data di detta comunicazione.

4. Ogni Parte la quale sottopone una lista di specie giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo inoltrerà alla Segreteria una copia di tutte le leggi e di tutti i regolamenti interni applicabili alla protezione di queste specie, accompagnata da ogni commento che la Parte ritiene necessario o che la Segreteria può richiederle. Finché le specie in questione rimangono iscritte all'Allegato III, la Parte comunica ogni emendamento apportato a queste leggi e regolamenti o ogni nuovo commento, sin dalla loro adozione.

#### **Art. XVII**      Emendamenti alla Convenzione

1. Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è convocata dalla Segreteria se almeno un terzo delle Parti ne fa domanda scritta, per esaminare e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine, «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento non si tiene conto delle astensioni.

2. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato dalla Segreteria alle Parti 90 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.

3. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato uno strumento d'approvazione dell'emendamento presso il governo depositario. In seguito l'emendamento entra in vigore per ogni altra Parte 60 giorni dopo il deposito del rispettivo strumento d'approvazione dell'emendamento.

#### **Art. XVIII**      Composizione delle controversie

1. Ogni controversia tra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di detta Convenzione sarà composta mediante negoziati tra le Parti in litigio.

2. Se tale controversia non può essere composta nel modo previsto al paragrafo 1, le Parti possono, di comune accordo, convenire in arbitri, segnatamente adendo la

Corte permanente d'Arbitrato dell'Aia; le Parti saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

**Art. XIX** Firma

La presente Convenzione sarà aperta per la firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e dopo questa data a Berna fino al 31 dicembre 1974.

**Art. XX** Ratificazione, accettazione, approvazione

La presente Convenzione verrà sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione Svizzera, che funge da governo depositario.

**Art. XXI** Adesione

La presente Convenzione sarà aperta all'adesione per una durata illimitata. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il governo depositario.

**Art. XXII** Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione presso il governo depositario.
2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà posteriormente al deposito del decimo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

**Art. XXIII** Riserve

1. La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve generali. Solo riserve speciali possono essere sollevate giusta le disposizioni del presente Articolo e quelle degli Articoli XV e XVI.
2. Ogni Stato, depositando il suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può sollevare una riserva speciale concernente:
  - a) ogni specie iscritta agli Allegati I, II o III; oppure
  - b) ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire da un animale o da una pianta di una specie iscritta all'Allegato III.
3. Finché uno Stato contraente non ritira la sua riserva sollevata in virtù delle disposizioni del presente Articolo, questo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio delle specie, delle parti o dei prodotti ottenuti partendo da un animale o da una pianta specificata in detta riserva.



**Art. XXIV** Denuncia

Ogni Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento di tale notificazione da parte del governo depositario.

**Art. XXV** Depositario

1. L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il governo depositario che ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati che l'hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione.
2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell'entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia.
3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata giusta l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite<sup>5</sup>.

*In fede di che*, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington il tre marzo millenovecentosettantatre.

*(Seguono le firme)*

<sup>5</sup> RS 0.120

*Allegati I, II e III*<sup>6</sup>*Spiegazioni*

1. Le specie figuranti nei presenti Allegati sono indicate:
  - a. con il nome della specie; oppure
  - b. con l'insieme delle specie d'un grado tassonomico superiore o d'una parte designata del detto grado.
2. L'abbreviazione «spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore.
3. Gli altri riferimenti ai gradi tassonomici superiori alle specie sono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.
4. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate per i gradi tassonomici vegetali inferiori alla specie:
  - a. «ssp.» serve per designare una sottospecie;
  - b. «var(s).» serve per designare una varietà o delle (varietà).
5. L'abbreviazione «p.e.» serve per designare le specie verosimilmente estinte.
6. Un asterisco (\*) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all'Allegato I e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'Allegato II.
7. Due asterischi (\*\*) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all'Allegato II e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'Allegato I.
8. Il segno (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un altro grado tassonomico significa che la denominazione della specie o del detto grado deve essere interpretata come segue:
  - = 101 Precedentemente incluso nella famiglia Thylacomyidae
  - = 102 Chiamato anche *Phalanger maculatus*
  - = 103 Precedentemente incluso nella famiglia Macropodidae
  - = 104 Chiamato anche *Vampyrops lineatus*
  - = 105 Precedentemente incluso nell'ordine Primates
  - = 106 Precedentemente incluso nella famiglia Lemuridae
  - = 107 Precedentemente incluso nella famiglia Callimiconidae
  - = 108 Precedentemente compreso come sottospecie di *Callithrix jacchus*
  - = 109 Comprende il sinonimo generico *Leontideus*
  - = 110 Precedentemente compreso come sinonimo di *Saguinus oedipus*

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta la modifica entrata in vigore il 13 set. 2007 (RU 2007 5293).

- = 111 Precedentemente compreso come sinonimo di *Alouatta palliata*
- = 112 Comprende il sinonimo *Cercopithecus diana roloway*
- = 113 Comprende il sinonimo generico *Papio*
- = 114 Precedentemente incluso nella sottofamiglia Colobinae
- = 115 Comprende il sinonimo generico *Simias*
- = 116 Chiamato anche *Colbus pennantii kirkii*;  
comprende il sinonimo *Colobus badius kirkii*
- = 117 Chiamato anche *Colobus rufomitratu*;  
comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitratu*
- = 118 Comprende il sinonimo generico *Rhinopithecus*
- = 119 Chiamato anche *Presbytis entellus*
- = 120 Chiamato anche *Presbytis geei* e *Semnopithecus geei*
- = 121 Chiamato anche *Presbytis pileatus* e *Semnopithecus pileatus*
- = 122 Precedentemente incluso nella famiglia Pongidae
- = 123 Comprende il sinonimo *Tamandua tetradactyla*
- = 124 Comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*
- = 125 Comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus*
- = 126 Comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*
- = 127 Comprende il sinonimo generico *Coendou*
- = 128 Precedentemente incluso nella famiglia Dasyproctidae; comprende il  
sinonimo generico *Cuniculus*
- = 129 Comprende il sinonimo *Physeter macrocephalus*
- = 130 Comprende il sinonimo *Eschrichtius glaucus*
- = 131 Precedentemente incluso nella specie *Balaenoptera acutorostrata*
- = 132 Precedentemente incluso nel genere *Balaena*
- = 133 Precedentemente incluso nella famiglia Balaenidae
- = 134 Chiamato anche con il nome generico *Dusicyon*
- = 135 Comprende il sinonimo *Dusicyon fulvipes*
- = 136 Comprende il sinonimo *Vulpes vulpes leucopus*
- = 137 Comprende il sinonimo generico *Fennecus*
- = 138 Precedentemente incluso nella famiglia Procyonidae
- = 139 Comprende il sinonimo *Selenarctos thibetanus*
- = 140 Comprende il sinonimo *Nasua nasua*
- = 141 Chiamato anche *Aonyx microdon* o *Paraonyx microdon*

- = 142 Chiamato anche con il nome generico *Lutra*
- = 143 Comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*
- = 144 Comprende il sinonimo *Galictis allamandi*
- = 145 Comprende il sinonimo generico *Viverra*
- = 146 Comprende il sinonimo *Eupleres major*
- = 147 Comprende il sinonimo *Viverra megapila*
- = 148 Chiamato anche *Herpestes fuscus*
- = 149 Chiamato anche *Herpestes auropunctatus*
- = 150 Precedentemente incluso nella famiglia Protelidae
- = 151 Chiamato anche *Lynx caracal* o *Felis caracal*
- = 152 Comprende il sinonimo generico *Felis*
- = 153 Chiamato anche *Felis pardinus* o *Felis Lynx pardina*
- = 154 Comprende il sinonimo generico *Panthera*
- = 156 Chiamato anche *Equus hemionus khur*
- = 157 Chiamato anche *Equus caballus przewalskii*
- = 158 Chiamato anche *Choeropsis liberiensis*
- = 159 Precedentemente incluso nella famiglia Cervidae
- = 160 Comprende i sinonimi generici *Cervus* e *Hyelaphus*; chiamato anche con il nome sottospecifico *Cervus porcinus calamianensis*
- = 161 Comprende i sinonimi generici *Cervus* e *Hyelaphus*; chiamato anche con il nome sottospecifico *Cervus porcinus kuhlii*
- = 162 Comprende i sinonimi generici *Cervus* e *Hyelaphus*
- = 163 Chiamato anche *Cervus dama mesopotamicus*
- = 164 Precedentemente incluso nella sottofamiglia Hippotraginae
- = 165 Precedentemente incluso nella sottofamiglia Caprinae
- = 166 Comprende il sinonimo generico *Novibos*
- = 167 Comprende il sinonimo generico *Anoa*
- = 168 Precedentemente incluso nella sottofamiglia Cephalophinae
- = 169 Chiamato anche *Damaliscus dorcas dorcas*
- = 170 Precedentemente incluso nella sottofamiglia Antilopinae
- = 171 Chiamato anche *Capricornia sumatraensis*
- = 172 Comprende il sinonimo *Oryx tao*
- = 173 Comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*
- = 174 Chiamato anche *Rupicapra rupicapra ornata*

- = 175 Chiamato anche *Herpailurus yaguarondi*
- = 201 Comprende il sinonimo generico *Pterocnemia*
- = 202 Chiamato anche *Sula abotti*
- = 205 Chiamato anche *Ciconia ciconia boyciana*
- = 208 Comprende i sinonimi *Anas chlorotis* e *Anas nesiotis*
- = 209 Chiamato anche *Anas platyrhynchos laysanensis*
- = 210 Probabilmente un ibrido fra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*
- = 211 Comprende il sinonimo *Dendrocygna fulva*
- = 212 Chiamato anche *Aquila heliaca adalberti*
- = 213 Chiamato anche *Chondrohierax wilsoni*
- = 214 Chiamato anche *Falco peregrinus babylonicus* e *Falco peregrinus pelegrinoides*
- = 215 Chiamato anche *Mitu mitu mitu* e *Crax mitu mitu*
- = 216 Chiamato anche *Crax pauxi*
- = 217 Comprende il sinonimo generico *Aburria*
- = 218 Comprende il sinonimo generico *Aburria*;  
chiamato anche *Pipile pipile pipile*
- = 219 Precedentemente incluso nella famiglia Meleagrididae
- = 220 Chiamato anche *Arborophila brunnopectus*
- = 221 Precedentemente incluso nella specie *Crossoptilon crossoptilon*
- = 222 Precedentemente incluso nella specie *Polyplectron malacense*
- = 223 Comprende il sinonimo *Rheinartia nigrescens*
- = 224 Precedentemente incluso nella famiglia Tetraonidae
- = 225 Chiamato anche *Tricholimnas sylvestris*
- = 226 Chiamato anche *Choriotis nigriceps*
- = 227 Chiamato anche *Houbaropsis bengalensis*
- = 228 Chiamato anche *Nesoenas mayeri*
- = 229 Precedentemente incluso nella famiglia Psittacidae
- = 230 Chiamato anche *Amazona dufresniana rhodocorytha*
- = 231 Spesso commercializzato con il nome inesatto *Ara caninde*
- = 232 Chiamato anche *Cyanoramphus auriceps forbesi*
- = 234 Chiamato anche *Opopsitta diophthalma coxeni*
- = 235 Comprende le specie *Eunymphicus cornutus cornutus* e *Eunymphicus cornutus uvaensis*

- = 236 Chiamato anche *Geopsittacus occidentalis* e *Pezoporus occidentalis*
- = 237 Menzionato anche nel genere *Aratinga*
- = 238 Menzionato anche nel genere *Ara*
- = 239 Chiamato anche *Psittacula krameri echo*
- = 240 Precedentemente incluso nel genere *Gallirex*; chiamato anche *Tauraco porphyreolophus*
- = 241 Chiamato anche *Otus gurneyi*
- = 242 Chiamato anche *Ninox novaeseelandiae royana*
- = 243 Precedentemente incluso nel genere *Ramphodon*
- = 244 Comprende il sinonimo generico *Ptilolaemus*
- = 245 Precedentemente incluso nel genere *Rhinoplax*
- = 246 Chiamato anche *Pitta brachyura nympha*
- = 247 Chiamato anche *Musicapa ruecki* o *Niltava ruecki*
- = 248 Chiamato anche *Dasyornis brachypterus longirostris*
- = 249 Chiamato anche *Tchitrea bourbonnensis*
- = 250 Chiamato anche *Meliphaga cassidix*
- = 251 Comprende il sinonimo generico *Xanthopsar*
- = 252 Precedentemente incluso nel genere *Spinus*
- = 301 Precedentemente compreso come *Kachuga tecta tecta*
- = 302 Comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda*
- = 303 Chiamato anche *Geochelone elephantopus*; menzionato anche nel genere *Testudo*
- = 304 Menzionato anche nel genere *Testudo*
- = 305 Menzionato anche nel genere *Trionyx*; *Apalone ater* chiamato anche *Apalone ater*, *Trionyx ater*
- = 306 Precedentemente incluso nel genere *Podocnemis*
- = 307 Comprende le famiglie Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae
- = 308 Chiamato anche con il nome sottospecifico *Crocodylus novaeguineae mindorensis*
- = 309 Menzionato anche nel genere *Nactus*
- = 310 Comprende il sinonimo generico *Rhoptropella*
- = 311 Precedentemente incluso nel genere *Chamaeleo*
- = 312 Comprende il sinonimo generico *Pseudocordylus*
- = 313 Comprende il sinonimo *Crocodylus lacertinus*

- 
- = 314 *Tupinambis merinae* era iscritto come *Tupinambis teguixin* fino al 1° agosto 2000 (distribuzione: nord dell'Argentina settentrionale, Uruguay, Paraguay, sud del Brasile).  
*Tupinambis teguixin* era iscritto come *Tupinambis nigropunctatus* fino al 1° agosto 2000 (distribuzione: Colombia, Venezuela, Guyana, bacino amazzonico dell'Ecuador, Perù, Bolivia e Brasile).
  - = 315 Precedentemente incluso nella famiglia Boidae
  - = 316 Comprende il sinonimo *Python molurus pimbura*
  - = 317 Chiamato anche *Constrictor constrictor occidentalis*
  - = 318 Comprende il sinonimo *Sanzinia manditra*
  - = 319 Comprende il sinonimo *Pseudoboa clelia*
  - = 320 Chiamato anche *Hydrodynastes gigas*
  - = 321 Precedentemente incluso nel genere *Natrix*
  - = 322 Precedentemente compreso nella specie *Naja naja*
  - = 323 Chiamato anche *Vipera russellii*
  - = 401 Chiamato anche *Atelopus varuis zeteki*
  - = 402 Comprende i sinonimi generici *Allobates* e *Phobobates*
  - = 403 Precedentemente incluso nella famiglia Ranidae
  - = 404 Precedentemente menzionato nel genere *Rana*
  - = 405 Comprende il sinonimo generico *Megalobatrachus*
  - = 501 Precedentemente incluso nella famiglia Schilbeidae
  - = 502 Menzionato anche nel genere *Cynoscion*
  - = 503 Precedentemente incluso nella famiglia Coelacanthidae
  - = 601 Comprende i sinonimi *Pandinus africanus* e *Heterometrus roeseli*
  - = 602 Precedentemente incluso nel genere *Brachypelma*
  - = 603 Comprende la specie *Brachypelmides klaasi*
  - = 604 Chiamato anche *Conchodromus dromas*
  - = 605 Menzionato anche nei generi *Dysnomia* e *Plagiola*
  - = 606 Comprende il sinonimo generico *Proptera*
  - = 607 Menzionato anche nel genere *Carunculina*
  - = 608 Chiamato anche *Megaloniaias nickliana*
  - = 609 Chiamato anche *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* e *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
  - = 610 Comprende il sinonimo generico *Micromya*
  - = 611 Comprende il sinonimo generico *Papuina*

- = 701 Chiamato anche *Podophyllum emodi* e *Sinopodophyllum hexandrum*
- = 702 Include i sinonimi generici *Neogomesia* e *Roseocactus*
- = 703 Chiamato anche *Echinocereus lindsayi*
- = 704 Chiamato anche *Wilcoxia schmollii*
- = 705 Chiamato anche *Coryphantha minima* o *Escobaria nellieae*
- = 706 Chiamato anche *Coryphantha sneedii*;  
comprende la sottospecie *Escobaria sneedii* ssp. *leei*, chiamata anche  
*Escobaria leei* o *Coryphantha sneedii* var. *leei*
- = 707 Chiamato anche *Solisia pectinata*
- = 708 Chiamato anche *Backebergia militaris* o *Pachycereus chrysomallus*
- = 709 Comprende le sottospecie *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* e *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri*, chiamate anche *Pediocactus despairinii* o *Pediocactus winkleri*
- = 710 Chiamato anche *Pilocanthus paradinei*
- = 711 Chiamato anche *Navajoa peeblesiana*;  
comprende la sottospecie *Pediocactus peeblesianus* ssp. *fickeisenii*
- = 712 Chiamato anche *Utahia sileri*
- = 713 Comprende *Encephalocarpus strobiliformis*
- = 714 Chiamato anche *Ancistrocactus tobuschii* o *Ferocactus tobuschii*
- = 715 Chiamato anche *Neolloydia erectocentra* o *Echinomastus erectocentrus*;  
comprende *Echinomastus acunensis*, *Echinomastus krausei* e  
*Echinomastus pallidus*
- = 716 Chiamato anche *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*,  
*Sclerocactus wetlandicus*, *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *ilseae* e  
*Sclerocactus franklinii*
- = 717 Chiamato anche *Echinomastus mariposensis* e *Neolloydia mariposensis*
- = 718 Chiamato anche *Coloradoa mesae-verdae*
- = 719 Chiamato anche *Pediocactus papyracanthus* o *Toumeyia papyracantha*
- = 720 Non comprende *Sclerocactus pubispinus* vars. *sileri* e *spiniosior*
- = 721 Determinate specie sono chiamate anche *Gymnocactus*, *Normanbokea*,  
*Rapicactus*, *Neolloydia*, *Thelocactus*, *Kadenicarpus*, *Bravocatus*, *Lodia* e  
*Solisia*
- = 722 Chiamato anche *Saussurea lappa*
- = 723 Comprende i generi *Alsophila*, *Nephelea*, *Sphaeropteris*, *Trichipteris*
- = 724 Chiamato anche *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*
- = 725 Comprende *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* e *Euphorbia cremersii* var.  
*rakotozafyi*



- = 726 Comprende *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tubifera*
- = 727 Comprende *Euphorbia decaryi* vars. *ampanihyensis*, *robinsonii* e *spirosticha*
- = 728 Comprende *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* e *multiflora*
- = 729 Chiamato anche *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*
- = 730 Chiamato anche *Idria columnaris*
- = 731 Chiamato anche *Engelhardia pterocarpa*
- = 732 Comprende *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa*, *schistophila* e *paucituberculata*
- = 733 Comprende *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*
- = 734 Comprende *Aloe laeta* var. *maniaensis*
- = 735 Comprende le famiglie Apostasiaceae e Cyripedioaceae come pure le sottofamiglie Apostasioideae e Cyripedioideae
- = 736 *Anacampseros australiana* e *Anacampseros kurtzii* sono chiamate anche *Grahamia australiana* e *Grahamia kurtzii*
- = 737 Precedentemente menzionato nel genere *Anacampseros* ssp.
- = 738 Chiamato anche *Sarracenia rubra alabamensis*
- = 739 Chiamato anche *Sarracenia jonesii*
- = 740 Precedentemente menzionato nella famiglia Zaminiaceae spp.
- = 741 Chiamato anche *Stangeria paradoxa*
- = 742 Chiamato anche *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*
- = 743 Chiamato anche *Welwitschia bainesii*
- = 744 Oltre ai gradi tassonomici elencati nell'Allegato I, comprende i generi *Dioon*, *Lepidozamia*, *Macrozamia* e *Zamia*.

9. Conformemente alle disposizioni dell'Articolo I capoverso b iii) della Convenzione, il segno (#) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o del grado tassonomico superiore di cui all'Allegato II serve a designare, come indicato qui di seguito, le parti o i prodotti degli esemplari di detta specie o di detto grado tassonomico superiore rientranti nel campo d'applicazione della Convenzione:

- #1 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
  - a) i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese);
  - b) le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente;
  - d) i frutti, le loro parti o prodotti, di piante del genere *Vanilla* riprodotte artificialmente;

- #2 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
- a) i semi e i pollini;
  - b) i prodotti finiti e imballati, pronti per la vendita al dettaglio;
- #3 designa le radici intere o tranciate e le parti di radici;
- #4 designa tutte le parti e i prodotti, esclusi:
- a) i semi, eccetto i semi di cactus provenienti dal Messico e i pollini;
  - b) le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
  - c) i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente;
  - d) i frutti, nonché loro parti o prodotti, di piante acclimatate o riprodotte artificialmente;
  - e) gli elementi separati di fusti (pale) nonché le parti e i prodotti derivati dal genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia*, acclimatati o riprodotti artificialmente;
- #5 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura;
- #6 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura e il compensato;
- #7 designa i tronchi, il legname segato, i trucioli, polveri ed estratti;
- #8 designa le parti sotterranee (radici e rizomi) intere e parziali e polverizzate;
- #9 designa tutte le parti e i prodotti, eccetto quelli recanti l'etichetta «*Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx*» [prodotto con materiale derivato da *Hoodia* spp. ottenuto mediante raccolta e produzione controllate, in collaborazione con le autorità d'esecuzione CITES di Botswana/Namibia/Sudafrica in base all'accordo n. BW/NA/ZA xxxxxx];
- #10 designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura, inclusi i prodotti in legno non finiti destinati alla fabbricazione di archetti per strumenti ad arco;
- #11 designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura, il compensato, polveri ed estratti.
10. Le specie e i gradi tassonomici superiori di FLORA di cui all'Allegato I non sono provvisti di alcuna annotazione indicante che i relativi ibridi sottostanno alle disposizioni dell'Articolo III della Convenzione. Gli ibridi riprodotti artificialmente da una o più specie o da uno o più gradi tassonomici menzionati possono pertanto essere commercializzati con un documento certificante la riproduzione artificiale. Inoltre, i semi e i pollini (masse polliniche comprese), nonché i fiori recisi, le colture di piantine o di tessuti *in vitro* di questi ibridi, in mezzi solidi o liquidi e trasportati in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Convenzione.

11. Riserve poste dalla Svizzera:

- ||           || significa che, per la Svizzera, il grado tassonomico corrispondente rientra nel campo d'applicazione dell'Allegato II;
- ||           || significa che, per la Svizzera, il grado tassonomico in questione non rientra nel campo d'applicazione della Convenzione.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Fauna****Chordata****Mammalia****Artiodactyla****Antilocapridae***Antilocapra americana*

(soltanto le popolazioni del Messico)

**Bovidae***Addax nasomaculatus* = 164*Ammotragus lervia* = 165*Antilope cervicapra* (Nepal)*Bison bison athabascæ**Bos gaurus*<sup>7</sup>7 Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bos frontalis* non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Bos mutus</i> <sup>8</sup>		
<i>Bos sauveli</i> = 166		
<i>Bubalus depressicornis</i> = 167		<i>Bubalus arnee</i> <sup>9</sup> (Nepal)
<i>Bubalus mindorensis</i> = 167		
<i>Bubalus quarlesi</i> = 167		
<i>Capra falconeri</i> = 165		
		<i>Budorcas taxicolor</i> = 165
		<i>Cephalophus dorsalis</i> = 168
<i>Cephalophus jentinki</i> = 168		

8 Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bos grunniens* non sottostanno alle disposizioni della Conv.

9 Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bubalus bubalis* non sottostanno alle disposizioni della Conv.

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Cephalophus monticola* = 168

*Cephalophus ogilbyi* = 168

*Cephalophus silvicultor* = 168

*Cephalophus zebra* = 168

*Damaliscus pygargus pygargus* = 164, = 169

*Gazella cuvieri*

*Gazella dama* = 170

*Gazella dorcas* = 170 (Tunisia)

*Gazella leptoceros* = 170

*Hippotragus niger variani* = 164

*Kobus leche* = 164

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Naemorhedus baileyi</i> = 165		
<i>Naemorhedus caudatus</i> = 165		
<i>Naemorhedus goral</i> = 165		
<i>Naemorhedus sumatraensis</i> = 165, = 171		
<i>Oryx dammah</i> = 164, = 172		
<i>Oryx leucoryx</i> = 164		
		<i>Ovis ammon*</i> = 165
<i>Ovis ammon hodgsonii</i> = 165		
<i>Ovis ammon nigrimontana</i> = 165		
		<i>Ovis canadensis</i> = 165 (soltanto la popolazione del Messico)
		<i>Ovis orientalis ophion</i> = 165, = 173

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Ovis vignei*\* = 165*Ovis vignei* = 165*Pantholops hodgsonii* = 165*Pseudoryx nghetinhensis**Rupicapra pyrenaica ornata* = 165, = 174*Saiga tartarica* = 165*Tetracerus quadricornis* (Nepal)**Camelidae***Lama guanicoe**Vicugna vicugna*\*\*

(escluse le popolazioni di: Argentina [le popolazioni delle province di Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione];



Allegato I

Allegato II

Allegato III

Cile [la popolazione della Primera Región]; e  
Perù [l'intera popolazione]

*Vicugna vicugna\**

(soltanto le popolazioni di Argentina<sup>10</sup>)

[le popolazioni delle province di Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia<sup>11</sup> [l'intera popolazione]; Cile<sup>12</sup> [popolazione della Primera Región]; Perù<sup>13</sup> [l'intera popolazione]

10

*Popolazione dell'Argentina (nell'Al. II):*

Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di animali vivi, nonché di tessuti prodotti con tale lana e di articoli fabbricati con tali tessuti, come pure di oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUNA - ARGENTINA». Altri oggetti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUNA - ARGENTINA - ARTESANIA».

Tutti gli altri oggetti devono essere considerati derivati da specie incluse nell'Al. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

*Popolazione della Bolivia (nell'Al. II):*

Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di animali vivi, nonché di vestiti e articoli prodotti con tale lana, inclusi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUNA - BOLIVIA». Altri oggetti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUNA - BOLIVIA - ARTESANIA».

Tutti gli altri esemplari devono essere considerati derivati da specie incluse nell'Al. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

*Popolazione del Cile (nell'Al. II):*

Popolazione della «Primera Región», esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di vigogne vive, nonché di tessuti e oggetti fabbricati con tale lana, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUNA - CHILE». Gli altri prodotti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUNA - CHILE - ARTESANIA».

Tutti gli altri oggetti devono essere considerati derivati da specie incluse nell'Al. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

## **Cervidae**

*Axis calamianensis* = 160

*Axis kuhlii* = 161

*Axis porcinus annamiticus* = 162

*Blastocercus dichotomus*

*Cervus duvaucelii*

*Cervus elaphus bactrianus*

*Cervus elaphus barbarus* (Tunisia)

*Cervus elaphus hanglu*

13

### *Popolazione del Perù (nell'All. II):*

Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di animali vivi e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (nov. 1994) pari a 3249 kg di lana, nonché di tessuti e oggetti tessuti e oggetti fabbricati con tale lana, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUÑA - PERU». Gli altri prodotti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUÑA - PERU - ARTESANÍA»

Tutti gli altri oggetti devono essere considerati derivati da specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Cervus eldii</i>		
<i>Dama mesopotamica</i> = 163		
<i>Hippocamelus spp.</i>		
<i>Muntiacus crinifrons</i>		<i>Mazama americana cerasina</i> (Guatemala)
<i>Muntiacus vuquangensis</i>		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (Guatemala)
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>		
<i>Pudu puda</i>	<i>Pudu mephistophiles</i>	
<b>Hippopotamidae</b>		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> = 158

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Hippopotamus amphibius***Moschidae***Moschus spp.* \*\* = 159

(soltanto le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)

*Moschus spp.* \* = 159

(escluse le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)

**Suidae***Babyroura babirusa**Sus salvanius***Tayassuidae***Tayassuidae spp.*<sup>14\*</sup>*Catagonus wagneri*<sup>14</sup> Escluse le popolazioni di *Pecari tajacu* di Messico e Stati Uniti.

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Carnivora**

**Canidae**

*Canis lupus*\*\*  
(soltanto le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan)

*Canis aureus* (India)

*Canis lupus*\*  
(escluse le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan)

*Cerdocyon thous* = 134

*Chrysocyon brachyurus*

*Cuon alpinus*

*Pseudalopex culpaeus* = 134

*Pseudalopex griseus* = 134, = 135

*Pseudalopex gymnocercus* = 134

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Speothos venaticus*

*Vulpes bengalensis* (India)

*Vulpes cana*

*Vulpes vulpes griffithi* (India)  
*Vulpes vulpes montana* (India)  
*Vulpes vulpes pusilla* = 136 (India)

*Vulpes zerdá* = 137

**Felidae**

*Acinonyx jubatus*<sup>16</sup>

*Caracal caracal*\*\* = 151  
(soltanto la popolazione dell'Asia)

<sup>15</sup> Gli esemplari delle forme domestiche non sottostanno alle disposizioni della Conv.  
<sup>16</sup> Sono state stabilite le seguenti quote di esportazione annue per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:  
– Botswana 5  
– Namibia 150  
– Zimbabwe 50  
Il commercio di tali esemplari sottostà alle disposizioni dell'Art. III della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Catopuma temminckii</i> = 152		
<i>Felis nigripes</i>		
<i>Leopardus pardalis</i> = 152		
<i>Leopardus tigrinus</i> = 152		
<i>Leopardus wiedii</i> = 152		
<i>Lynx pardinus</i> = 153		
<i>Neofelis nebulosa</i>		
<i>Oncifelis geoffroyi</i> = 152		
<i>Oreailurus jacobita</i> = 152		
<i>Panthera leo persica</i>		
<i>Panthera onca</i>		
<i>Panthera pardus</i>		

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Panthera tigris*

*Pardofelis marmorata* = 152

*Prionailurus bengalensis bengalensis*\*\*  
(soltanto le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia) = 152

*Prionailurus planiceps* = 152

*Prionailurus rubiginosus*\*\*  
(soltanto le popolazioni dell'India) = 152

*Puma concolor coryi* = 152

*Puma concolor costaricensis* = 152

*Puma concolor cougar* = 152

*Puma yagouaroundi*\*\* = 152, = 175  
(soltanto le popolazioni dell'America centrale e settentrionale)



Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Uncia uncia* = 154

### Herpestidae

*Herpestes brachyurus fuscus* = 148 (India)

*Herpestes edwardsi* (India)

*Herpestes javanicus auropunctatus*  
= 149 (India)

*Herpestes smithii* (India)

*Herpestes urva* (India)

*Herpestes vitticollis* (India)

*Proteles cristatus* = 150 (Botswana)

### Hyaenidae

### Mustelidae

#### Lutrinae

*Lutrinae spp.\**

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Aonyx congicus</i> ** (soltanto le popolazioni di Camerun e Nigeria) =141		
<i>Enhydra lutris nereis</i>		
<i>Lontra felina</i> = 142		
<i>Lontra longicaudis</i> = 142, = 143		
<i>Lontra provocax</i> = 142		
<i>Lutra lutra</i>		
<i>Prionura brasiliensis</i>		
<b>Mellivorinae</b>		<i>Mellivora capensis</i> (Botswana)
<b>Mephitinae</b>	<i>Conepatus humboldtii</i>	

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Mustelinae**

*Eira barbara* (Honduras)

*Galictis vittata* = 144 (Costa Rica)

*Martes flavigula* (India)

*Martes foina intermedia* (India)

*Martes gwatkinsii* (India)

*Mustela altaica* (India)

*Mustela erminea ferghanae* (India)

*Mustela kathiah* (India)

*Mustela nigripes*

*Mustela sibirica* (India)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

**Odobenidae**

*Odobenus rosmarus* (Canada)

**Otariidae**

*Arctocephalus spp.\**

*Arctocephalus townsendi*

**Phocidae**

*Mirounga leonina*

*Monachus spp.*

**Procyonidae**

*Bassaricyon gabbii* (Costa Rica)

*Bassariscus sumichrasti* (Costa Rica)

*Nasua narica* = 140 (Honduras)

*Nasua nasua solitaria* (Uruguay)

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Potos flavus* (Honduras)

**Ursidae**

*Ursidae* spp. \*

*Ailuropoda melanoleuca*

*Ailurus fulgens* = 138

*Helarctos malayanus*

*Melursus ursinus*

*Tremarctos ornatus*

*Ursus arctos*\*\*  
(soltanto le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia)

*Ursus arctos isabellinus*

*Ursus thibetanus* = 139

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Viverridae**

*Arctictis binturong* (India)

*Civettictis civetta* = 145 (Botswana)

*Cryptoprocta ferox*

*Cynogale bennettii*

*Eupleres goudotii* = 146

*Fossa fossana*

*Hemigalus derbyanus*

*Paguma larvata* (India)

*Paradoxurus hermaphroditus* (India)

*Paradoxurus jerdoni* (India)

*Prionodon linsang*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Prionodon pardicolor*

*Viverra civettina* = 147 (India)

*Viverra zibetha* (India)

*Viverricula indica* (India)

**Cetacea**

*CETACEA spp.*<sup>17\*</sup>

**Balaenidae**

*Balaena mysticetus*

*Eubalaena spp.* = 132

**Balaenopteridae**

*Balaenoptera acutorostrata*\*\*

(escluse le popolazioni della Groenlandia occidentale)

<sup>17</sup> È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Tursiops truncatus* del Mar Nero prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Balaenoptera bonaerensis* = 131

*Balaenoptera borealis*

*Balaenoptera edeni*

*Balaenoptera musculus*

*Balaenoptera physalus*

*Megaptera novaeangliae*

### **Delphinidae**

*Orcaella brevirostris*

*Sotalia spp.*

*Sousa spp.*

### **Eschrichtiidae**

*Eschrichtius robustus* = 130



---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Neobalaenidae**

*Caperea marginata* = 133

**Phocoenidae**

*Neophocaena phocaenoides*

*Phocoena sinus*

**Physeteridae**

*Physeter catodon* = 129

**Platanistidae**

*Lipotes vexillifer*

*Platanista* spp.

**Ziphiidae**

*Berardius* spp.

*Hyperoodon* spp.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

**Chiroptera****Phyllostomidae***Platyrrhinus lineatus* = 104 (Uruguay)**Pteropodidae***Acerodon spp.* \**Acerodon jubatus**Acerodon lucifer* p.e.*Pteropus spp.* \**Pteropus insularis**Pteropus mariannus**Pteropus molossinus**Pteropus phaeocephalus**Pteropus pilosus*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Pteropus samoensis</i>		
<i>Pteropus tonganus</i>		
<b>Dasyuromorphia</b>		
<b>Dasyuridae</b>		
<i>Sminthopsis longicaudata</i>		
<i>Sminthopsis psammophila</i>		
<b>Thylacnidae</b>		
<i>Thylacinus cynocephalus p.e.</i>		
<b>Diprotodontia</b>		
<b>Macropodidae</b>		
	<i>Dendrolagus inustus</i>	
	<i>Dendrolagus ursinus</i>	
<i>Lagorhastes hirsutus</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Lagostrophus fasciatus*

*Onychogalea fraenata*

*Onychogalea lunata*

**Phalangeridae**

*Phalanger orientalis*

*Spilocuscus maculatus* = 102

**Potoroidae**

*Bettongia spp.* = 103

*Caloprymnus campestris p.e.* = 103

**Vombatidae**

*Lasiorhinus krefftii*

**Lagomorpha**

**Leporidae**

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Caprolagus hispidus*

*Romerolagus diazi*

**Monotremata**

**Tachyglossidae**

*Zaglossus spp.*

**Peramelemorphia**

**Peramelidae**

*Chaeropus ecaudatus p.e.*

*Macrotis lagotis* = 101

*Macrotis leucura* = 101

*Perameles bougainville*

**Perissodactyla**

**Equidae**

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Equus africanus</i> <sup>18</sup>		
<i>Equus grevyi</i>		
<i>Equus hemionus hemionus</i>	<i>Equus hemionus</i> *	
	<i>Equus kiang</i>	
<i>Equus onager khur</i> = 156	<i>Equus onager</i> *	
<i>Equus przewalskii</i> = 157		
		<i>Equus zebra hartmannae</i>
<i>Equus zebra zebra</i>		

**Rhinocerotidae**

<sup>18</sup> Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Equus asinus* non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Rhinocerotidae</i> spp. **		
<b>Tapiridae</b>		
<i>Tapiridae</i> spp. **		<i>Ceratotherium simum simum</i> <sup>19*</sup> (soltanto le popolazioni di Sudafrica e Swaziland)
<b>Pholidota</b>		<i>Tapirus terrestris</i>
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. <sup>20</sup>
<b>Primates</b>		<i>PRIMATES</i> spp*
<b>Callitrichidae</b>		
<i>Callimico goeldii</i> = 107		

<sup>19</sup> Concerne soltanto il commercio internazionale di animali vivi destinati a sistemazioni adeguate a accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

<sup>20</sup> È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Manis crassicaudata*, *Manis javanica* e *Manis pentadactyla* prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Callithrix aurita* = 108

*Callithrix flaviceps* = 108

*Leontopithecus spp.* = 109

*Saguinus bicolor*

*Saguinus geoffroyi* = 110

*Saguinus leucopus*

*Saguinus oedipus*

### **Cebidae**

*Alouatta colibensis* = 111

*Alouatta palliata*

*Alouatta pigra* = 111

*Ateles geoffroyi frontatus*



Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Ateles geoffroyi panamensis</i>		
<i>Brachyteles arachnoides</i>		
<i>Cacajao spp.</i>		
<i>Chiropotes albinasus</i>		
<i>Lagothrix flavicauda</i>		
<i>Saimiri oerstedii</i>		
<b>Cercopithecidae</b>		
<i>Cercocebus galeritus galeritus</i>		
<i>Cercopithecus diana</i>		
<i>Cercopithecus roloway</i> = 112		
<i>Macaca silenus</i>		
<i>Mandrillus leucophaeus</i> = 113		

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

*Mandrillus sphinx* = 113

*Nasalis concolor* = 114, = 115

*Nasalis larvatus* = 114

*Presbytis potenziani* = 114

*Procolobus pennantii kirkii* = 114, = 116

*Procolobus rufomitratu*s = 114, = 117

*Pygathrix spp.* = 114, = 118

*Semnopithecus entellus* = 114, = 119

*Trachypithecus geei* = 114, = 120

*Trachypithecus pileatus* = 114, = 121

### **Cheirogaleidae**

*Cheirogaleidae spp.*

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Daubentoniidae**

*Daubentonia madagascariensis*

**Hominidae**

*Gorilla gorilla* = 122

*Pan spp.* = 122

*Pongo pygmaeus* = 122

**Hylobatidae**

*Hylobatidae spp.*

**Indridae**

*Indridae spp.*

**Lemuridae**

*Lemuridae spp.*

**Lepilemuridae**

*Lepilemuridae spp.* p.e. = 106

**Lorisidae**

*Nycticebus spp.*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Proboscidea****Elephantidae***Elephas maximus**Loxodonta africana*\*\*

(escluse le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)

*Loxodonta africana*\*(soltanto le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)<sup>21</sup>

21 Esclusivamente al fine di permettere il commercio di:

- a) trofei di caccia, a scopo non commerciale;
- b) animali vivi destinati a luoghi adeguati e accettabili secondo la «Resolution Conf. I 1.20» per Zimbabwe e Botswana, e per progetti di conservazione della specie *in situ* per Namibia e Sudafrica;
- c) pelli;
- d) pelami;
- e) oggetti in pelle a scopo commerciale e non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;
- f) «Ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli lavorati, a scopo non commerciale per la Namibia, e oggetti intagliati in avorio, a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;
- g) avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe: parti di zanne e zanne intere) alle seguenti condizioni:
  - i.) soltanto le scorte registrate di proprietà del governo (eccetto l'avorio confiscato e quello di origine sconosciuta);
  - ii.) soltanto a partner commerciali che, in base alle verifiche del Segretariato e in accordo con il comitato permanente, dispongono di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno tali da garantire che l'avorio importato non sarà riesportato e che saranno osservate le disposizioni della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP 14) in materia di lavorazione e commercio;
  - iii.) non prima che il Segretariato abbia verificato i Paesi importatori e le scorte registrate di proprietà del governo;

Allegato I

Allegato II

Allegato III

## Rodentia

### Agoutidae

*Agouti paca* = 128 (Honduras)

## Chinchillidae

*Chinchilla spp.*<sup>22</sup>

## Dasyproctidae

*Dasyprocta punctata* (Honduras)

- iv.) avorio grezzo, esportato in base alla vendita limitata di scorte registrate di proprietà del governo, stabilita alla 14<sup>a</sup> Conferenza degli Stati parte, vale a dire 20 000 kg per il Botswana, 10 000 kg per la Namibia e 30 000 kg per il Sudafrica;
- v.) oltre alle quantità stabilite alla 12<sup>a</sup> Conferenza degli Stati parte per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, l'avorio di proprietà del governo, registrato entro il 31 gen. 2007 e controllato dal Segretariato, commercializzato e spedito insieme all'avorio di cui alla lettera g iv.;
- vi.) i proventi del commercio sono destinati esclusivamente alla salvaguardia degli elefanti e a programmi di protezione e sviluppo della popolazione in zone adiacenti all'areale degli elefanti;
- vii.) le quantità supplementari di cui alla lettera g v. possono essere commercializzate soltanto dopo che il comitato permanente ha appurato che le suddette condizioni sono soddisfatte;
- h) dopo la 14<sup>a</sup> Conferenza degli Stati parte, non può essere introdotta nessun'altra proposta di autorizzazione per il commercio d'avorio appartenente alle specie di cui all'All. II per nove anni a partire dalla data della vendita unica realizzata secondo le disposizioni delle lettere g i., g ii., g iii., g vi. e g vii.. Tali proposte saranno trattate secondo le decisioni 14.77 e 14.88.

Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare parzialmente o interamente il commercio qualora i Paesi importatori o esportatori non rispettassero le disposizioni pertinenti o qualora il commercio avesse effetti pregiudizievoli per le popolazioni di elefanti.

Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

<sup>22</sup> Gli esemplari delle forme domestiche non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Erethizontidae***Sphiggurus mexicanus* = 127 (Honduras)*Sphiggurus spinosus* = 127 (Uruguay)**Muridae***Leporillus conditor**Pseudomys praeconis**Xeromys myoides**Zyromys pedunculatus***Sciuridae***Cynomys mexicanus**Marmota caudata* (India)*Marmota himalayana* (India)

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Ratufa spp.*

*Sciurus deppei* (Costa Rica)

**Scandentia**

**Tupaïidae**

*Tupaïidae spp.* = 105

**Sirenia**

**Dugongidae**

*Dugong dugon*

**Trichechidae**

*Trichechus inunguis*

*Trichechus manatus*

*Trichechus senegalensis*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

**Xenarthra****Bradypodidae**

*Bradypus variegatus* = 124

**Dasypodidae**

*Cabassous centralis* (Costa Rica)

*Cabassous tatouay* = 125 (Uruguay)

*Chaetophractus nationi*<sup>23</sup>

*Priodontes maximus* = 126

**Megalonychidae**

*Choloepus hoffmanni* (Costa Rica)

**Myrmecophagidae**

*Myrmecophaga tridactyla*

<sup>23</sup> È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero. Tutti gli esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell'Al. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.



Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Tamandua mexicana* = 123 (Guatemala)

**Aves**

**Anseriformes**

**Anatidae**

*Anas aucklandica* = 208

*Anas bernieri*

*Anas formosa*

*Anas laysanensis* = 209

*Anas oustaleti* = 210

*Branta canadensis leucopareia*

*Branta ruficollis*

*Branta sandvicensis*

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Cairina moschata* (Honduras)*Cairina scutulata**Coscoroba coscoroba**Cygnus melanocorypha**Dendrocygna arborea**Dendrocygna autumnalis* (Honduras)*Dendrocygna bicolor* = 211 (Honduras)*Oxyura leucocephala**Rhodonessa caryophyllacea p.e.**Sarkidiornis melanotos*

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Apodiformes**

**Trochilidae**

*Trochilidae spp. \**

*Glaucis dohrnii* = 243

**Charadriiformes**

**Burhinidae**

*Burhinus bistriatus* (Guatemala)

**Laridae**

*Larus relictus*

**Scolopacidae**

*Numenius borealis*

*Numenius tenuirostris*

*Tringa guttifer*

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

**Ciconiiformes****Balaenicipitidae***Balaeniceps rex***Ciconiidae***Ciconia boyciana* = 205*Ciconia nigra**Jabiru mycteria**Mycteria cinerea***Phoenicopteridae***Phoenicopteridae spp.***Threskiornithidae***Eudocimus ruber**Geronticus calvus*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Geronticus eremita</i>		
<i>Nipponia nippon</i>		
	<i>Platalea leucorodia</i>	
<b>Columbiformes</b>		
<b>Columbidae</b>		
<i>Caloenas nicobarica</i>		<i>Columba mayeri</i> = 228 (Maurizio)
<i>Ducula mindorensis</i>		
	<i>Gallinula luzonica</i>	
	<i>Goura spp.</i>	
<b>Coraciiformes</b>		
<b>Bucconidae</b>		<i>Aceros spp.</i> *

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Aceros nipalensis</i>		
<i>Aceros subruficollis</i>		
	<i>Anorrhinus spp.</i> = 244 <i>Anthracoseros spp.</i> <i>Buceros spp.</i> *	
<i>Buceros bicornis</i>		
<i>Buceros vigil</i> = 245		
	<i>Penelopides spp.</i>	
<b>Cuculiformes</b>		
<b>Musophagidae</b>		
	<i>Musophtaga porphyreolopha</i> = 240	
	<i>Tauraco spp.</i>	

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Falconiformes**

*FALCONIFORMES spp.\**

(tutte le specie, esclusi gli avvoltoi del nuovo mondo\*)

**Accipitridae**

*Aquila adalberti* = 212

*Aquila heliaca*

*Chondrohierax uncinatus wilsonii* = 213

*Haliaeetus albicilla*

*Harpia harpyja*

*Pitheophaga jefferyi*

**Cathartidae**

*Gymnogyps californianus*

*Sarcoramphus papa* (Honduras)

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Vultur gryphus*

**Falconidae**

*Falco araea*

*Falco jugger*

*Falco newtoni*

(soltanto le popolazioni delle Seicelle)

*Falco pelegrinoides* = 214

*Falco peregrinus*

*Falco punctatus*

*Falco rusticolus*

**Galliformes**

**Cracidae**

*Crax alberti* (Colombia)



---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

*Crax blumenbachii*

*Crax daubentoni* (Colombia)

*Crax globulosa* (Colombia)

*Crax rubra* (Colombia, Costa Rica,  
Guatemala, Honduras)

*Mitu mitu* = 215

*Oreophasis derbianus*

*Ortalis vetula* (Guatemala, Honduras)

*Pauxi pauxi* = 216 (Colombia)

*Penelope albipennis*

*Penelope purpurascens* (Honduras)

*Penelopina nigra* (Guatemala)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Pipile jacutinga* = 217

*Pipile pipile* = 218

**Megapodiidae**

*Macrocephalon maleo*

**Phasianidae**

*Agriocharis ocellata* = 219 (Guatemala)

*Arborophila charltonii* (Malesia)

*Arborophila orientalis* = 220 (Malesia)

*Argusianus argus*

*Calopdix oculea* (Malesia)

*Catreus wallichii*

*Colinus virginianus ridgwayi*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Crossoptilon crossoptilon</i>		
<i>Crossoptilon harmani</i> = 221		
<i>Crossoptilon mantchuricum</i>		
	<i>Gallus sonneratii</i>	
	<i>Ithaginis cruentus</i>	
<i>Lophophorus impejanus</i>		
<i>Lophophorus lhuysii</i>		
<i>Lophophorus sclateri</i>		
<i>Lophura edwardsi</i>		<i>Lophura erythrophthalma</i> (Malesia)
		<i>Lophura ignita</i> (Malesia)

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Lophura imperialis*

*Lophura swinhoii*

*Melanoperdix nigra* (Malesia)

*Pavo muticus*

*Polyplectron bicalcaratum*

*Polyplectron emphanum*

*Polyplectron germaini*

*Polyplectron inopinatum* (Malesia)

*Polyplectron malacense*

*Polyplectron schlieirmacheri* = 222

*Rheinardia ocellata* = 223

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Rhizothera longirostris</i> (Malesia)
<i>Syrmaticus ellioti</i>		<i>Rollulus rouloul</i> (Malesia)
<i>Syrmaticus humiae</i>		
<i>Syrmaticus mikado</i>		
<i>Tetrao gallus caspius</i>		
<i>Tetrao gallus tibetanus</i>		
<i>Tragopan blythii</i>		
<i>Tragopan caboti</i>		
<i>Tragopan melanocephalus</i>		<i>Tragopan satyra</i> (Nepal)

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Tympanuchus cupido attwateri* = 224

**Gruiformes**

**Gruidae**

*Gruidae spp.\**

*Grus americana*

*Grus canadensis nestiotes*

*Grus canadensis pulla*

*Grus japonensis*

*Grus leucogeranus*

*Grus monacha*

*Grus nigricollis*

*Grus vipio*

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Otididae**

*Otididae spp. \**

*Ardeotis nigriceps* = 226

*Chlamydotis undulata*

*Eupodotis bengalensis* = 227

**Rallidae**

*Gallirallus sylvestris* = 225

**Rhynchoetidae**

*Rhynchoetos jubatus*

**Passeriformes**

**Atrichornithidae**

*Atrichornis clamosus*

**Cotingidae**

*Cephalopterus ornatus* (Colombia)

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Cephalopterus penduliger* (Colombia)

*Cotinga maculata*

*Rupicola spp.*

*Xipholena atropurpurea*

**Emberizidae**

*Gubernatrix cristata*

*Paroaria capitata*

*Paroaria coronata*

*Tangara fastuosa*

**Estrilidae**

*Amandava formosa*

*Padda oryzivora*



Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Poephila cincta cincta*

**Fringillidae**

*Carduelis cucullata* = 252

*Carduelis yarrellii* = 252

**Hirundinidae**

*Pseudochelidon sirintarae*

**Icteridae**

*Agelaius flavus* = 251

**Meliphagidae**

*Lichenostomus melanops cassidix* = 250

**Muscicapidae**

*Bebrornis rodericanus* (Maurizio)

*Cyornis ruckii* = 247

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Dasyornis broadbenti litoralis* p.e.

*Dasyornis longirostris* = 248

*Garrulax canorus*

*Leiothrix argenteauris*

*Leiothrix lutea*

*Liocichla omeiensis*

*Picathartes gymnocephalus*

*Picathartes oreas*

*Terpsiphone bourbonnensis* = 249 (Maurizio)

**Paradisaeidae**

*Paradisaeidae* spp.

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

**Pittidae**

*Pitta gurneyi*

*Pitta guajana*

*Pitta kochi*

*Pitta nympha* = 246

**Pycnonotidae**

*Pycnonotus zeylanicus*

**Sturnidae**

*Gracula religiosa*

*Leucopsar rothschildi*

**Zosteropidae**

*Zosterops albogularis*

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Pelecaniformes****Fregatidae***Fregata andrewsi***Pelecanidae***Pelecanus crispus***Sulidae***Papasula abbotti* = 202**Piciformes****Capitonidae***Semornis ramphastinus* (Colombia)**Picidae***Campephilus imperialis**Dryocopus javensis richardsi*

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Ramphastidae**

*Baillonius bailloni* (Argentina)

*Pteroglossus aracari*

*Pteroglossus castanotis* (Argentina)

*Pteroglossus viridis*

*Ramphastos dicolorus* (Argentina)

*Ramphastos sulfuratus*

*Ramphastos toco*

*Ramphastos tucanus*

*Ramphastos vitellinus*

*Selenidera maculirostris* (Argentina)

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

**Podicipediformes****Podicipedidae***Podilymbus gigas***Procellariiformes****Diomedidae***Diomedea albatrus***Psittaciformes**

*PSITTACIFORMES* spp. \*  
(escluse le specie *Agapornis roseicollis*, *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* e *Psittacula krameri*)

**Cacatuidae***Cacatua galerita**Cacatua goffini* = 229*Cacatua haematuropygia* = 229

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Cacatua moluccensis</i> = 229		
<i>Cacatua sulphurea</i> = 229		
	<i>Eolophus roseicapillus</i>	
<i>Probosciger aterrimus</i> = 229		
<b>Loriidae</b>		
<i>Eos histrio</i>		
<i>Yini ultramarina</i>		
<b>Psittacidae</b>		
	<i>Agapornis</i> spp.	
	<i>Amazona caesia</i>	
<i>Amazona arausiaca</i>		
<i>Amazona barbadensis</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Amazona brasiliensis</i>		
<i>Amazona finschi</i>		
<i>Amazona guildingii</i>		
<i>Amazona imperialis</i>		
<i>Amazona leucocephala</i>		
<i>Amazona ochrocephala auropalliata</i>		
<i>Amazona ochrocephala belizensis</i>		
<i>Amazona ochrocephala caribaea</i>		
<i>Amazona ochrocephala oratrix</i>		<i>Amazona ochrocephala ochrocephala</i>
		<i>Amazona ochrocephala panamensis</i>



Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Amazona ochrocephala parvipes</i>		
<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i>		
<i>Amazona pretrei</i>		
<i>Amazona rhodocorytha</i> = 230		
<i>Amazona tucumana</i>		
<i>Amazona versicolor</i>		
<i>Amazona vinacea</i>		
<i>Amazona viridigenalis</i>		
<i>Amazona vittata</i>		
<i>Anodorhynchus</i> spp.		
<i>Ara ambigua</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Ara glaucogularis* = 231

*Ara macao*

*Ara militaris*

*Ara rubrogenys*

*Aratinga spp. \**

*Cyanoliseus patagonus*

*Cyanopsitta spixii*

*Cyanoramphus forbesi* = 232

*Cyanoramphus novaezelandiae*

*Cyclopsitta diphthalma coxeni* = 234

*Eunymphicus cornutus* = 235

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Geopsittacus occidentalis p.e.</i> = 236		
<i>Guarouba guarouba</i> = 237		
	<i>Myiopsitta monachus</i>	
	<i>Nandayus nenday</i>	
<i>Neophema chrysogaster</i>		
<i>Ognorhynchus icterotis</i>		
<i>Pezoporus wallicus</i>		
<i>Pionopsitta pileata</i>		
	<i>Platycercus eximius</i>	
	<i>Poicephalus senegalus</i>	
<i>Propyrrhura couloni</i> = 238		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Propyrrhura maracana* = 238

*Psephotus chrysopterygius*

*Psephotus dissimilis*

*Psephotus pulcherrimus* p.e.

*Psittacula cyanocephala*

*Psittacula echo* = 239

*Pyrrhura spp.\**

*Pyrrhura cruentata*

*Rhynchopsitta spp.*

*Strigops habroptilus*



Allegato I	Allegato II	Allegato III
<b>Rheiformes</b>	▬▬▬	▬▬▬
<b>Rheidae</b>		
<i>Rhea pennata</i> ** = 201 (esclusa la popolazione dell'Argentina)	<i>Rhea americana</i>	
	<i>Rhea pennata pennata</i> * = 201 (soltanto la popolazione dell'Argentina)	
<b>Sphenisciformes</b>		
<b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus demersus</i>	
<i>Spheniscus humboldti</i>		
<b>Strigiformes</b>		▬▬▬
<b>Strigidae</b>	<i>STRIGIFORMES spp. *</i>	
<i>Athene blewitti</i>		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Mimizuku gurneyi* = 241*Ninox novaeseelandiae undulata* = 242*Ninox squamipila natalis***Tytonidae***Tyto soumagnei***Struthioniformes****Struthionidae***Struthio camelus*

(soltanto le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Mali, Marocco, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Senegal e Sudan)

**Tinamiformes****Tinamidae***Tinamus solitarius*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

**Trogoniformes**

**Trogonidae**

*Pharomachrus mocinno*

**Reptilia**

**Crocodylia**

*CROCODYLIA spp.* \* = 307

**Alligatoridae**

*Alligator sinensis*

*Caiman crocodilus apaporiensis*

*Caiman latirostris*\*\*

(esclusa la popolazione dell'Argentina)

*Melanosuchus niger*<sup>24\*\*</sup>

(esclusa la popolazione dell'Ecuador e Brasile)

24 Fissata una quota pari a zero per la popolazione dell'Ecuador, fino all'approvazione di una quota annua da parte del Segretariato e del IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

**Crocodylidae**

*Crocodylus acutus*\*\*  
(esclusa la popolazione di Cuba)

*Crocodylus cataphractus*

*Crocodylus intermedius*

*Crocodylus mindorensis* = 308

*Crocodylus moreletii*

*Crocodylus niloticus*\*\*  
(escluse le popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Tanzania (Oltre agli esemplari di allevamento, viene autorizzata una quota di esportazione annuale massima di 1600 esemplari prelevati dall'ambiente selvatico (compresi trofei di caccia)), Uganda, Zambia e Zimbabwe)

*Crocodylus palustris*



---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Crocodylus porosus*\*\*  
(escluse le popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea)

*Crocodylus rhombifer*

*Crocodylus siamensis*

*Osteolaemus tetraspis*

*Tomistoma schlegelii*

**Gavialidae**

*Gavialis gangeticus*

**Rhynchocephalia**

**Sphenodontidae**

*Sphenodon spp.*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<b>Sauria</b>		
<b>Agamidae</b>	<i>Uromastix spp.</i>	
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Bradypodion spp.</i> = 311	
	<i>Brookesia spp.</i> *	
<i>Brookesia perarmata</i>		
	<i>Catumma spp.</i> = 311	
	<i>Chamaeleo spp.</i>	
	<i>Furcifer spp.</i> = 311	
<b>Cordylidae</b>	<i>Cordylus spp.</i> = 312	
<b>Gekkonidae</b>	<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> = 309	

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<p><i>Hoplodactylus</i> spp. (Nuova Zelanda)  <i>Naultinus</i> spp. (Nuova Zelanda)</p>
	<p><i>Phelsuma</i> spp. = 310</p>	
	<p><i>Uroplatus</i> spp.</p>	
	<p><i>Heloderma</i> spp.</p>	

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Phrynosoma coronatum**Sauromalus varius***Lacertidae***Gallotia simonyi**Podarcis lilfordi**Podarcis pitheusensis***Scincidae***Corucia zebrata***Teiidae***Crocodilurus amazonicus* = 313*Dracaena spp.**Tupinambis spp.* = 314

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<b>Varanidae</b>		
<i>Varanus bengalensis</i>	<i>Varanus spp.</i> *	
<i>Varanus flavescens</i>		
<i>Varanus griseus</i>		
<i>Varanus komodoensis</i>		
<i>Varanus nebulosus</i>		
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i>
<b>Serpentes</b>		
<b>Boidae</b>		<i>Boidae spp.</i> *
<i>Acrantophis spp.</i>		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Boa constrictor occidentalis* = 317

*Epicrates inornatus*

*Epicrates monensis*

*Epicrates subflavus*

*Sanzinia madagascariensis* = 318

**Bolyeriidae**

||| *Bolyeriidae* spp. \* = 315

*Bolyeria multocarinata* = 315

*Casarea dussumieri* = 315

**Colubridae**

*Atretium schistosum* (India)

*Cerberus rhynchops* (India)

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Clelia clelia* = 319

*Cyclagras gigas* = 320

*Elachistodon westermanni*

*Ptyas mucosus*

*Xenochrophis piscator* = 321 (India)

## Elapidae

*Hoplocephalus bungaroides*

*Micrurus diastema* (Honduras)

*Micrurus nigrocinctus* (Honduras)

*Naja atra* = 322

*Naja kaouthia* = 322

*Naja mandalayensis* = 322

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Naja naja*

*Naja oxiana* = 322

*Naja philippinensis* = 322

*Naja sagittifera* = 322

*Naja samarensis* = 322

*Naja siamensis* = 322

*Naja sputatrix* = 322

*Naja sumatrana* = 322

*Ophiophagus hannah*

## **Loxocemidae**

*Loxocemidae spp.* = 315

## **Pythonidae**

*Pythonidae spp.\** = 315



Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Python molurus molurus* = 315, = 316

### **Tropidophiidae**

*Tropidophiidae* spp.

### **Viperidae**

*Crotalus durissus* (Honduras)

*Daboia russelii* = 323 (India)

*Vipera ursinii*

(soltanto le popolazioni dell'Europa, esclusa l'area dell'ex Unione Sovietica)

*Vipera wagneri*

### **Testudines**

#### **Carettochelyidae**

*Carettochelys insculpta*

#### **Chelidae**

*Chelodina mccordi*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Pseudemysdura umbrina</i>		
<b>Cheloniidae</b>		
<i>Cheloniidae spp.</i>		
<b>Chelydridae</b>		<i>Macroclermys temminckii</i> (USA)
<b>Dermatemydidae</b>	<i>Dermatemys mawii</i>	
<b>Dermochelyidae</b>		
<i>Dermochelys coriacea</i>		
<b>Emydidae</b>	<i>Annamemys annamensis</i>	
<i>Batagur baska</i>	<i>Callagur borneoensis</i>	<i>Chinemys megaloccephala</i> (Cina)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Chinemys nigricans</i> (Cina)
		<i>Chinemys reevesii</i> (Cina)
	<i>Clemmys insculpta</i>	
<i>Clemmys muhlenbergi</i>		
	<i>Cuora spp.</i>	
<i>Geoclemys hamiltonii</i>		<i>Geoemyda spengleri</i> (Cina)
		<i>Graptemys spp.</i> (USA)
	<i>Heosemys depressa</i>	
	<i>Heosemys grandis</i>	
	<i>Heosemys leytensis</i>	
	<i>Heosemys spinosa</i>	

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Hieremys annandalii*

*Kachuga spp.\**

*Kachuga tecta* = 301

*Leucocephalon yuwonoi*

*Malayemys subtrijuga*

*Mauremys iversoni* (Cina)

*Mauremys mutica*

*Mauremys pritchardi* (Cina)

*Melanocheilus tricarinata* = 302

*Morenia ocellata*

*Notocheilus platynota*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Ocadia glyphistoma</i> (Cina)
		<i>Ocadia philippeni</i> (Cina)
		<i>Ocadia sinensis</i> (Cina)
	<i>Orlitta borneensis</i>	
	<i>Pyxidea mouhotii</i>	
		<i>Sacalia bealei</i> (Cina)
		<i>Sacalia pseudocellata</i> (Cina)
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (Cina)
	<i>Siebenrockiella crassicollis</i>	
	<i>Terrapene spp.*</i>	
<i>Terrapene coahuila</i>		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Pelomedusidae***Erymnocheilus madagascariensis* = 306*Peltocephalus dumeriliana* = 306*Podocnemis* spp.**Platysternidae***Platysternon megacephalum***Testudinidae***Testudinidae* spp.<sup>25\*</sup>*Geochelone nigra* = 303*Geochelone radiata* = 304*Geochelone yniphora* = 304

25 È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Geochelone sulcata* prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Gopherus flavomarginatus</i>		
<i>Psammobates geometricus</i> = 304		
<i>Pyxis arachnoides</i>		
<i>Pyxis planicauda</i>		
<i>Testudo kleinmanni</i>		
<i>Testudo werneri</i>		
<b>Trionychidae</b>		
	<i>Amyda cartilaginea</i>	
<i>Apalone spinifera atra</i> = 305		
<i>Aspideretes gangeticus</i> = 305		
<i>Aspideretes hurum</i> = 305		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Aspideretes nigricans* = 305*Chitra spp.**Lissemys punctata**Palea steindachneri* (Cina)*Pelochelys spp.**Pelodiscus axenaria* (Cina)*Pelodiscus maackii* (Cina)*Pelodiscus parviformis* (Cina)*Rafetus swinhoei* (Cina)**Amphibia****Anura****Bufonidae***Altiphrynoides spp.*



Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Ateolopus zeteki</i> = 401		
<i>Bufo periglenes</i>		
<i>Bufo superciliaris</i>		
<i>Nectophrynoides spp.</i>		
<i>Nimbaphrynoides spp.</i>		
<i>Spinophrynoides spp.</i>		
<b>Dendrobatidae</b>		
		<i>Dendrobates spp.</i> = 402
		<i>Epipedobates spp.</i>
		<i>Minyobates spp.</i>
		<i>Phyllobates spp.</i>
<b>Mantellidae</b>		
		<i>Mantella spp.</i> = 403

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Microhylidae***Dyscophus antongilii**Scaphiophryne gottlebeii***Myobatrachidae***Rheobatrachus spp.***Ranidae***Euphyctis hexadactylus* = 404*Hoplobatrachus tigerinus* = 404**Caudata****Ambystomidae***Ambystoma dumerilii**Ambystoma mexicanum*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<b>Cryptobranchidae</b> <i>Andrias spp.</i> = 405		
<b>Elasmobranchii</b>		
<b>Lamniformes</b>		
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i>
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i>
<b>Orectolobiformes</b>		
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i>
<b>Rajiformes</b>		
<b>Pristidae</b> <i>Pristidae spp.</i> (esclusa la specie <i>Pristis microdon</i> )		

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Pristis microdon*<sup>26</sup>

**Actinopterygii**

**Acipenseriformes**

*ACIPENSERIFORMES spp. \**

**Acipenseridae**

*Acipenser brevirostrum*

*Acipenser sturio*

**Anguilliformes**

**Anguillidae**

*Anguilla anguilla*

**Cypriniformes**

**Catostomidae**

*Chasmistes cujus*

<sup>26</sup> È ammesso soltanto il commercio internazionale di animali vivi destinati ad acquari appropriati, allo scopo principale di conservazione.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<b>Cyprinidae</b>		
<i>Probarbus jullieni</i>		<i>Caecobarbus geertsi</i>
<b>Osteoglossiformes</b>		
<b>Osteoglossidae</b>		<i>Arapaima gigas</i>
<i>Scleropages formosus</i>		
<b>Perciformes</b>		
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i>
<b>Sciaenidae</b>		
<i>Totoaba macdonaldi</i> = 502		
Macdonalds Umberfisch		

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

**Siluriformes****Pangasiidae***Pangasianodon gigas* = 501**Syngnathiformes****Syngnathidae***Hippocampus spp.***Sarcopterygii****Ceratodontiformes****Ceratodontidae***Neoceratodus forsteri***Coelacanthiformes****Latimeriidae***Latimeria spp.* = 503

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<b>Echinodermata</b>		
<b>Holothuroidea</b>		
<b>Aspidochiroidea</b>		
<b>Stichopodidae</b>		<i>Isostichopus fuscus (Ecuador)</i>
<b>Arthropoda</b>		
<b>Arachnida</b>		
<b>Araneae</b>		
<b>Theraphosidaeen</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> = 602 <i>Aphonopelma pallidum</i> = 602 <i>Brachypelma spp.</i> = 603
<b>Scorpiones</b>		
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i>

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Pandinus gambiensis**Pandinus imperator* = 601**Insecta****Coleoptera****Lucanidae***Colophon spp.* (South Africa)**Lepidoptera****Papilionidae***Atrophaneura jophon**Atrophaneura pandiyana**Bhutanitis spp.**Ornithoptera spp.\***Ornithoptera alexandrae**Papilio chikae**Papilio homerus**Papilio hospiton**Parnassius apollo*



Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Teinopalpus* spp.

*Trogonoptera* spp.

*Troides* spp.

## **Annelida**

### **Hirudinoidea**

#### **Arhynchobdellida**

##### **Hirudinidae**

*Hirudo medicinalis*

## **Mollusca**

### **Bivalvia**

#### **Mytiloidea**

##### **Mytilidae**

*Lithophaga lithophaga*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Unionida****Unionidae***Conradilla caelata**Dromus dromas* = 604*Epioblasma curtisi* = 605*Epioblasma florentina* = 605*Epioblasma sampsoni* = 605*Epioblasma sulcata perobliqua* = 605*Epioblasma torulosa gubernaculum* = 605*Epioblasma torulosa rangiana* = 605*Epioblasma torulosa torulosa* = 605*Epioblasma turgidula* = 605*Epioblasma walkeri* = 605*Fusconaita cuneolus**Fusconaita edgariana**Lampsilis higginsii**Lampsilis orbiculata orbiculata**Lampsilis satara**Cyprogenia aberti*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Lampsilis virescens</i>		
<i>Plethobasus cicatricosus</i>		
<i>Plethobasus cooperianus</i>		
		<i>Pleurobema clava</i>
<i>Pleurobema plenum</i>		
<i>Potamilus capax</i> = 606		
<i>Quadrula intermedia</i>		
<i>Quadrula sparsa</i>		
<i>Toxolasma cylindrella</i> = 607		
<i>Unio nickliniana</i> = 608		
<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> = 609		
<i>Villosa trabalis</i> = 610		
<b>Veneroida</b>		
<b>Tridacnidae</b>		<i>Tridacnidae</i> spp.
<b>Gastropoda</b>		
<b>Archaeogastropoda</b>		
<b>Haliotidae</b>		<i>Haliotis midae</i> (South Africa)

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

**Mesogastropoda****Strombidae**

*Strombus gigas*

**Stylomatophora****Achatinellidae**

*Achatinella* spp.

**Camacnidae**

*Papusyla pulcherrima* = 611

**Cnidaria****Anthozoa****Antipatharia**

*ANTIPATHARIA* spp.

**Helioporacea**

*Helioporidae* spp.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> I fossili non soggiacciono alle disposizioni della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<b>Scleractinia</b>		<i>SCLERACTINIA spp.</i> <sup>22</sup>
<b>Stolonifera</b>		
<b>Tubiporidae</b>		<i>Tubiporidae spp.</i> <sup>28</sup>
<b>Hydrozoa</b>		
<b>Milleporina</b>		
<b>Milleporidae</b>		<i>Milleporidae spp.</i> <sup>23</sup>
<b>Stylasterina</b>		
<b>Stylasteridae</b>		<i>Stylasteridae spp.</i> <sup>23</sup>

<sup>28</sup> I fossili non soggiacciono alle disposizioni della Conv.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Flora****Agavaceae***Agave parviflora**Agave victoriae-reginae* #1*Nolina interrata**(incluse tutte le parti e i prodotti, e in particolare i semi)***Amaryllidaceae***Galanthus* spp. #1*Sternbergia* spp. #1**Apocynaceae***Hoodia* spp. #9*Pachypodium* spp. \* #1

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Pachypodium ambongense</i>		
<i>Pachypodium baronii</i> (incl. <i>P. windsorii</i> )		
<i>Pachypodium decaryi</i>		<i>Rauvolfia serpentina</i> #2
<b>Araliaceae</b>		<i>Panax ginseng</i> #3 (soltanto la popolazione della Russia)
		<i>Panax quinquefolius</i> #3
<b>Araucariaceae</b>		
<i>Araucaria araucana</i>		
<b>Berberidaceae</b>		<i>Podophyllum hexandrum</i> = 701 #2

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

**Bromeliaceae***Tillandsia harrisii* #1*Tillandsia kammii* #1*Tillandsia kautskyi* #1*Tillandsia mauryana* #1*Tillandsia sprengeliana* #1*Tillandsia sucrei* #1*Tillandsia xerographica* #1



Allegato I

Allegato II

Allegato III

## Cactaceae

*CACTACEAE* spp.<sup>29</sup> #4\*, esclusi *Pereskia* spp., *Pereskopsis* spp. e *Quiabentia* spp., compresi, tra gli altri, Peyote (*Lophophora williamsii*), San Pedro (*Echinopsis pachanoi*), regina della notte (*Selenicereus grandiflorus*), fico d'India o nopal (*Opuntia* spp.), Pitaya (*Hylocereus* spp., *Selenicereus* spp.), «palos de agua» o «rainsticks» (*Coryocactus* spp., *Echinopsis* spp., *Eulychnia* spp.)

*Ariocarpus* spp. = 702

*Astrophytum asterias*

29 Esempari dei seguenti ibridi e/o cultivar, riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Conv.:

- *Hattiora* x *graeveri*
- *Schlumbergera* x *buckleyi*
- *Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*
- *Schlumbergera truncata* (cultivar)
- Cactaceae spp. varietà povere di clorofilla, innestate sui seguenti portainnesti: *Harrisia* «Iusbertii», *Hylocereus trigonus* oppure *Hylocereus undatus*
- *Opuntia microdasys* (cultivar)

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

*Aztekium ritteri*

*Coryphantha werdermannii*

*Discocactus* spp.

*Discocactus horstii*

*Echinocereus ferreirianus* ssp. *lindsayi* = 703

*Echinocereus schmollii* = 704

*Escobaria minima* = 705

*Escobaria sneedii* = 706

*Mammillaria pectinifera* = 707

*Mammillaria solisioides*

*Melocactus conoideus*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Melocactus deinacanthus</i>
		<i>Melocactus glaucescens</i>
		<i>Melocactus paucispinus</i>
		<i>Obregonia denegrii</i>
		<i>Pachycereus militaris</i> = 708
		<i>Pediocactus bradyi</i> = 709
		<i>Pediocactus knowltonii</i>
		<i>Pediocactus paradinei</i> = 710
		<i>Pediocactus peeblesianus</i> = 711
		<i>Pediocactus sileri</i> = 712
		<i>Pelecyphora</i> spp. = 713

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

*Sclerocactus brevihamatus* ssp. *tobuschii* = 714

*Sclerocactus erectocentrius* = 715

*Sclerocactus glaucus* = 716

*Sclerocactus mariposensis* = 717

*Sclerocactus mesae-verdae* = 718

*Sclerocactus nyensis*

*Sclerocactus papyracanthus* = 719

*Sclerocactus pubispinus* = 720

*Sclerocactus wrightiae*

*Strombocactus* spp.

*Turbinicarpus* spp. = 721

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Uebelmannia</i> spp.		
<b>Caryocaraceae</b>		<i>Caryocar costaricense</i> #1
<b>Compositae (Asteraceae)</b>		
<i>Saussurea costus</i> = 722		
<b>Crassulaceae</b>		<i>Dudleya stolonifera</i> <i>Dudleya traskiae</i>
<b>Cupressaceae</b>		
<i>Fitzroya cupressoides</i>		
<i>Pilgerodendron uviferum</i>		

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

**Cyatheaceae***Cyathea* spp. = 723 #1**Cycadaceae***CYCADACEAE* spp.\* #1*Cycas beddomei***Dicksoniaceae***Cibotium barometz* #1*Dicksonia* spp. #1  
(popolazioni dell'America)**Didiereaceae***DIDIEREACEAE* spp. #1**Dioscoreaceae***Dioscorea deltoidea* #1

Allegato I

Allegato II

Allegato III

## **Droseraceae**

*Dionaea muscipula* #1

## **Euphorbiaceae**

*Euphorbia* spp <sup>30\*</sup> #1

(soltanto le specie succulente ai sensi dell'edizione aggiornata di «The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa»); comprende, tra le altre, *E. antisyphilitica*.

*Euphorbia ambovombensis*

*Euphorbia capsaintemariensis* = 724

*Euphorbia cremersii* = 725

*Euphorbia cylindrifolia* = 726

<sup>30</sup> Esempolari dei seguenti ibridi, cultivar, e varietà riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Conv.:

- cultivar di *Euphorbia trigona*;
- forme crestate (petinate) e varietàromatiche di *Euphorbia lactea*, innestate su portainnesti di *E. nerifolia* riprodotti artificialmente;
- cultivar di *Euphorbia* «Miliu» (compresa *E. x milii* = *E. milii* x *E. lophogona*), trasportate in lotti di almeno 100 esemplari e univocamente riconoscibili come esemplari riprodotti artificialmente.

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Euphorbia decaryi* = 727

*Euphorbia francoisii*

*Euphorbia moratii* = 728

*Euphorbia parvicyathophora*

*Euphorbia quartziicola*

*Euphorbia tulearensis* = 729

### **Fouquieriaceae**

*Fouquieria columnaris* = 730 #1

*Fouquieria fasciculata*

*Fouquieria purpusii*

### **Gnetaceae**

*Gnetum montanum* #1 (Nepal)



---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Juglandaceae**

*Oreomunnea pterocarpa* = 731 #1

**Leguminosae (Fabaceae)**

*Dalbergia nigra*

*Caesalpinia echinata* #10

*Dipteryx panamensis* (Costa Rica, Nicaragua)

*Pericopsis elata* #5

*Platymiscium pleiostachyum* #1

*Pterocarpus santalinus* #7

---

**Liliaceae (Aloaceae)**

---

*Aloe* spp. \* #1  
(esclusa *Aloe vera*, chiamata anche *Aloe barbadensis*); comprende, tra le altre, *Aloe ferox*

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Aloe albida</i>		
<i>Aloe albiflora</i>		
<i>Aloe alfredii</i>		
<i>Aloe bakeri</i>		
<i>Aloe bellatula</i>		
<i>Aloe calcaitrophila</i>		
<i>Aloe compressa</i> = 732		
<i>Aloe delphinensis</i>		
<i>Aloe descoingsii</i>		
<i>Aloe fragilis</i>		
<i>Aloe haworthioides</i> = 733		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Aloe helenae</i>		
<i>Aloe laeta</i> = 734		
<i>Aloe parallelifolia</i>		
<i>Aloe parvula</i>		
<i>Aloe pillansii</i>		
<i>Aloe polyphylla</i>		
<i>Aloe rauhii</i>		
<i>Aloe suzannae</i>		
<i>Aloe versicolor</i>		
<i>Aloe vossii</i>		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Magnoliaceae***Magnolia liliifera* var. *obovata* #1 (Nepal)**Meliaceae***Cedrela odorata* #5  
popolazioni di Colombia e Perù*Swietenia humilis* #1*Swietenia macrophylla* #6  
(soltanto le popolazioni neotropicali)*Swietenia mahagoni* #5**Nepenthaceae***Nepenthes* spp.\* #1*Nepenthes khasiana**Nepenthes rajah*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

## Orchidaceae

*ORCHIDACEAE* spp.<sup>31</sup> = 735 #1  
comprende, tra le altre, le specie del salep

*Aerangis ellisii*<sup>32</sup>

*Dendrobium cruentum*<sup>27</sup>

*Laelia jongheana*<sup>27</sup>

31

Gli ibridi di *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* e *Vanda*, riprodotti artificialmente, non sottostanno alle disposizioni della Conv. se sono soddisfatte le condizioni a) e b):

- a) si può facilmente riconoscere che gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente e non vi è alcun segno di origine selvatica (es. danni di natura meccanica, forte disidratazione derivante da raccolta, crescita irregolare, dimensione e forma eterogenee rispetto al grado tassonomico di un lotto, alghe o altri epifilli aderenti alle foglie, o lesioni causate da insetti o altri organismi);
- b) i) se il trasporto è effettuato quando gli esemplari non hanno ancora raggiunto la fioritura, la spedizione deve consistere di almeno 20 esemplari per ibrido, imballati in singoli contenitori (es. cartoni, scatole, casse o scaffali di container CC); le piante in ogni contenitore devono presentare un elevato grado di uniformità ed essere in buono stato; la spedizione deve essere accompagnata da documenti (es. fattura) in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascuno ibrido;
- ii) se gli esemplari sono trasportati in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, non è prevista una quantità minima per ibrido, ma gli esemplari devono essere pronti per la vendita al dettaglio, cioè provvisti per esempio di un'etichetta o contenuti in imballaggi su cui venga riportato il nome dell'ibrido e il Paese in cui è avvenuta la fase finale della lavorazione. Questi dati devono essere ben visibili, per poter essere facilmente controllati.

Le piante che non rispondono chiaramente a tali requisiti devono essere accompagnate da documenti CITES validi.

32 Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Laelia lobata*<sup>33</sup>



*Paphiopedilum* spp.<sup>28</sup>

*Peristeria elata*

*Phragmipedium* spp.<sup>28</sup>

*Renanthera imschootiana*<sup>28</sup>

## Orobanchaceae

*Cistanche deserticola* #1

## Palmae (Arecaceae)

*Beccariophoenix madagascariensis* #1

*Chrysalidocarpus decipiens*

<sup>33</sup> Le colture di piantine o di tessuti *in vitro*, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sottostanno alle disposizioni della Conv.

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Lemurophoenix halleuxii*

*Marojejya darianii*

*Neodypsis decaryi* #1

*Ravenea louvelii*

*Ravenea rivularis*

*Satranala decussilvae*

*Yoanioala gerardii*

**Papaveraceae**

*Meconopsis regia* #1 (Nepal)

**Pinaceae**

*Abies guatemalensis*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Podocarpaceae***Podocarpus nerifolius* #1 (Nepal)*Podocarpus parlatorei***Portulacaceae***Anacampseros* spp. = 736 #1*Avonia* spp. = 737 #1*Lewisia serrata* #1**Primulaceae***Cyclamen*<sup>34</sup> spp. #1

34 Gli esemplari riprodotti artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sottostanno alle disposizioni della Conv. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari trasportati come tuberi dormienti.



Allegato I	Allegato II	Allegato III
<b>Proteaceae</b>		
	<i>Orothamnus zeyheri</i> #1	
	<i>Protea odorata</i> #1	
<b>Ranunculaceae</b>		
	<i>Adonis vernalis</i> #2	
	<i>Hydrastis canadensis</i> #8	
<b>Rosaceae</b>		
	<i>Prunus africana</i> #1	
<b>Rubiaceae</b>		
<i>Balmea stormiae</i>		
<b>Sarraceniaceae</b>		
	<i>Sarracenia</i> spp.* #1	
<i>Sarracenia oreophila</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* = 738

*Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* = 739

**Scrophulariaceae**

*Picrorhiza kurrooa* #2  
(non comprende *Picrorhiza scrophulariiflora*)

**Stangeriaceae**

*Bowenia* spp. = 740 #1

*Stangeria eriopus* = 741

**Taxaceae**

*Taxus chinensis*  
comprese le sottospecie #2

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Taxus cuspidata*  
comprese le sottospecie<sup>35</sup> #2

*Taxus fuana*  
comprese le sottospecie #2

*Taxus sumatrana*  
comprese le sottospecie #2

*Taxus walllichiana* = 742 #2

### **Trochodendraceae (Tetracentraceae)**

*Tetracentron sinense* #1 (Nepal)

### **Thymelaeaceae (Aquiliariaceae)**

*Aquilaria* spp. #1

*Gonystylus* spp. #1

<sup>35</sup> Gli esemplari vivi di ibridi riprodotti artificialmente (es. *Taxus x media*) e i cultivar in vaso o in altri piccoli contenitori non sottostanno alle disposizioni della Conv. se la spedizione è accompagnata da un'etichetta o da un documento che indichi il nome degli ibridi o dei cultivar e che rechi la dicitura «riprodotto artificialmente».

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Gyrinops* spp. #1

### **Valerianaceae**

*Nardostachys grandiflora* #2

### **Welwitschiaceae**

*Welwitschia mirabilis* = 743 #1

### **Zamiaceae**

**ZAMIACEAE** spp. = 744 #1

*Ceratozamia* spp.

*Chigua* spp.

*Encephalartos* spp.

*Microcycas calocoma*

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

**Zingiberaceae**

*Hedychium philippinense* #1

**Zygophyllaceae**

*Bulnesia sarmientoi* #11 (Argentina)

*Guaiacum* spp. #2

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Fauna**

**Chordata**

**Mammalia**

**Artiodactyla**

**Antilocapridae**

*Antilocapra americana*  
(soltanto le popolazioni del Messico)

**Bovidae**

*Addax nasomaculatus* = 164

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Ammotragus lervia* = 165*Antilope cervicapra* (Nepal)*Bison bison athabascae**Bos gaurus*<sup>36</sup>*Bos mutus*<sup>37</sup>*Bos sauveli* = 166*Bubalus depressicornis* = 167*Bubalus mindorensis* = 167*Bubalus quarlesi* = 167*Bubalus arnee*<sup>38</sup> (Nepal)<sup>36</sup> Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bos frontalis* non sottostanno alle disposizioni della Conv.<sup>37</sup> Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bos grunniens* non sottostanno alle disposizioni della Conv.<sup>38</sup> Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Bubalus bubalis* non sottostanno alle disposizioni della Conv.

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

*Capra falconeri* = 165

*Budorcas taxicolor* = 165

*Cephalophus dorsalis* = 168

*Cephalophus jentinki* = 168

*Cephalophus monticola* = 168

*Cephalophus ogilbyi* = 168

*Cephalophus silvicultor* = 168

*Cephalophus zebra* = 168

*Damaliscus pygargus pygargus* = 164, = 169

*Gazella cuvieri*

*Gazella dama* = 170

*Gazella dorcas* = 170 (Tunisia)

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Gazella leptoceros* = 170

*Hippotragus niger varians* = 164

*Kobus leche* = 164

*Naemorhedus baileyi* = 165

*Naemorhedus caudatus* = 165

*Naemorhedus goral* = 165

*Naemorhedus sumatraensis* = 165, = 171

*Oryx dammah* = 164, = 172

*Oryx leucoryx* = 164

*Ovis ammon\** = 165

*Ovis ammon hodgsonii* = 165



---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

*Ovis ammon nigrimontana* = 165

*Ovis canadensis* = 165  
(soltanto la popolazione del Messico)

*Ovis orientalis ophion* = 165, = 173

*Ovis vignei\** = 165

*Ovis vignei* = 165

*Pantholops hodgsonii* = 165

*Pseudoryx nghetinhensis*

*Rupicapra pyrenaica ornata* = 165, = 174

*Saiga tartarica* = 165

*Tetracerus quadricornis* (Nepal)

## Camelidae

*Lama guanicoe*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Vicugna vicugna* \*\*

(escluse le popolazioni di: Argentina [le popolazioni delle province di Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l'intera popolazione]; Cile [la popolazione della Primera Región]; e Perù [l'intera popolazione])

*Vicugna vicugna* \*

(soltanto le popolazioni di Argentina<sup>39</sup> [le popolazioni delle province di Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia<sup>40</sup> [l'intera popolazione]);

39

*Popolazione dell'Argentina (nell'All. II):*

Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di animali vivi, nonché di tessuti prodotti con tale lana e di articoli fabbricati con tali tessuti, come pure di oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUÑA - ARGENTINA». Altri oggetti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANÍA».

Tutti gli altri oggetti devono essere considerati derivati da specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

*Popolazione della Bolivia (nell'All. II):*

Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di animali vivi, nonché di vestiti e articoli prodotti con tale lana, inclusi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUÑA - BOLIVIA». Altri oggetti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANÍA».

Tutti gli altri esemplari devono essere considerati derivati da specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

Cile<sup>41</sup> [popolazione della Primera Región];  
Perù<sup>42</sup> [l'intera popolazione]

**Cervidae**

*Axis calamianensis* = 160

*Axis kuhlii* = 161

*Axis porcinus annamiticus* = 162

*Blastocerus dichotomus*

*Cervus duvaucelli*

41

*Popolazione del Cile (nell'Al. II):*

Popolazione della «Primera Región», esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di vigogne vive, nonché di tessuti e oggetti fabbricati con tale lana, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUÑA - CHILE». Gli altri prodotti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUÑA - CHILE - ARTESANIA».

Tutti gli altri oggetti devono essere considerati derivati da specie incluse nell'Al. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

42 *Popolazione del Perù (nell'Al. II):*

Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di animali vivi e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti (nov. 1994) pari a 3249 kg di lana, nonché di tessuti e oggetti tessuti e oggetti fabbricati con tale lana, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUÑA - PERU». Gli altri prodotti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUÑA - PERU - ARTESANIA».

Tutti gli altri oggetti devono essere considerati derivati da specie incluse nell'Al. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

*Cervus elaphus bactrianus*

*Cervus elaphus barbarus* (Tunisia)

*Cervus elaphus hanglu*

*Cervus eldii*

*Dama mesopotamica* = 163

*Hippocamelus* spp.

*Muntiacus crinifrons*

*Muntiacus vuquangensis*

*Ozotoceros bezoarticus*

*Mazama americana cerasina* (Guatemala)

*Odocoileus virginianus mayensis*  
(Guatemala)

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

*Pudu puda*

*Pudu mephistophiles*

### **Hippopotamidae**

*Hexaprotodon liberiensis* = 158

*Hippopotamus amphibius*

### **Moschidae**

*Moschus spp.* \*\* = 159  
(soltanto le popolazioni di Afghanistan,  
Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan)

*Moschus spp.* \* = 159  
(escluse le popolazioni di Afghanistan, Bhutan,  
India, Myanmar, Nepal e Pakistan)

### **Suidae**

*Babirusa babirusa*

*Sus salvanus*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

**Tayassuidae***Tayassuidae* spp.<sup>43\*</sup>*Catagonus wagneri***Carnivora****Canidae***Canis aureus* (India)*Canis lupus*\*\*

(soltanto le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan)

*Canis lupus*\*

(escluse le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan)

*Cerdocyon thous* = 134*Chrysocyon brachyurus*43 Escluse le popolazioni di *Pecari tajacu* di Messico e Stati Uniti.

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Cuon alpinus*

*Pseudalopex culpaeus* = 134

*Pseudalopex griseus* = 134, = 135

*Pseudalopex gymnocercus* = 134

*Speothos venaticus*

*Vulpes bengalensis* (India)

*Vulpes cana*

|||  
*Vulpes vulpes griffithi* (India)  
*Vulpes vulpes montana* (India)  
*Vulpes vulpes pusilla* = 136 (India)

*Vulpes zerda* = 137

**Felidae**

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Felidae spp.* 44 \**Acinonyx jubatus*<sup>45</sup>*Caracal caracal*\*\* = 151  
(soltanto la popolazione dell'Asia)*Catopuma temminckii* = 152*Felis nigripes**Leopardus pardalis* = 152*Leopardus tigrinus* = 152*Leopardus wiedii* = 152*Lynx pardinus* = 153

44 Gli esemplari delle forme domestiche non sottostanno alle disposizioni della Conv.

45 Sono state stabilite le seguenti quote di esportazione annue per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:

- Botswana 5
- Namibia 150
- Zimbabwe 50

Il commercio di tali esemplari sottostà alle disposizioni dell'Art. III della Conv.



Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Neofelis nebulosa</i>		
<i>Oncifelis geoffroyi</i> = 152		
<i>Oreailurus jacobita</i> = 152		
<i>Panthera leo persica</i>		
<i>Panthera onca</i>		
<i>Panthera pardus</i>		
<i>Panthera tigris</i>		
<i>Pardofelis marmorata</i> = 152		
<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> ** (soltanto le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia) = 152		
<i>Prionailurus planiceps</i> = 152		

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Prionailurus rubiginosus* \*\*  
(soltanto le popolazioni dell'India) = 152

*Puma concolor coryi* = 152

*Puma concolor costaricensis* = 152

*Puma concolor cougar* = 152

*Puma yagouaroundi* \*\* = 152, = 175  
(soltanto le popolazioni dell'America centrale e settentrionale)

*Uncia uncia* = 154

## Herpestidae

*Herpestes brachyurus fuscus* = 148 (India)

*Herpestes edwardsi* (India)

*Herpestes javanicus auropunctatus*  
= 149 (India)

Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Herpestes smithii* (India)

*Herpestes urva* (India)

*Herpestes vitticollis* (India)

*Proteles cristatus* = 150 (Botswana)

**Hyaenidae**

**Mustelidae**

**Lutrinae**

*Lutrinae spp.\**

*Aonyx congicus\*\**

(soltanto le popolazioni di Camerun e Nigeria)

=141

*Enhydra lutris nereis*

*Lontra felina* = 142

*Lontra longicaudis* = 142, = 143

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Lontra provocax* = 142

*Lutra lutra*

*Pteronura brasiliensis*

**Mellivorinae**

*Mellivora capensis* (Botswana)

**Mephitinae**

*Conepatus humboldtii*

**Mustelinae**

*Eira barbara* (Honduras)

*Galictis vittata* = 144 (Costa Rica)

*Martes flavigula* (India)

*Martes foina intermedia* (India)

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Martes gwatkinsii</i> (India)
		<i>Mustela altaica</i> (India)
		<i>Mustela erminea ferghanae</i> (India)
		<i>Mustela kathiah</i> (India)
<i>Mustela nigripes</i>		
<b>Odobenidae</b>		<i>Mustela sibirica</i> (India)
		<i>Odobenus rosmarus</i> (Canada)
<b>Otariidae</b>	<i>Arctocephalus spp.*</i>	
<i>Arctocephalus townsendi</i>		

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

**Phocidae***Mirounga leonina**Monachus spp.***Procyonidae***Bassaricyon gabbii* (Costa Rica)*Bassariscus sumichrasti* (Costa Rica)*Nasua narica* = 140 (Honduras)*Nasua nasua solitaria* (Uruguay)*Potos flavus* (Honduras)**Ursidae***Ursidae spp.\***Ailuropoda melanoleuca*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Ailurus fulgens</i> = 138		
<i>Helarctos malayanus</i>		
<i>Melursus ursinus</i>		
<i>Tremarctos ornatus</i>		
<i>Ursus arctos</i> ** (soltanto le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia)		
<i>Ursus arctos isabellinus</i>		
<i>Ursus thibetanus</i> = 139		
<b>Viverridae</b>		
		<i>Arctictis binturong</i> (India)
		<i>Civettictis civetta</i> = 145 (Botswana)
		<i>Cryptoprocta ferox</i>

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Cynogale bennettii*

*Eupleres goudotii* = 146

*Fossa fossana*

*Hemigalus derbyanus*

*Paguma larvata* (India)

*Paradoxurus hermaphroditus* (India)

*Paradoxurus jerdoni* (India)

*Prionodon linsang*

*Prionodon pardicolor*

*Viverra civettina* = 147 (India)

*Viverra zibetha* (India)



Allegato I

Allegato II

Allegato III

*Viverricula indica* (India)

**Cetacea**

*CETACEA* spp.<sup>46\*</sup>

**Balaenidae**

*Balaena mysticetus*

*Eubalaena* spp. = 132

**Balaenopteridae**

*Balaenoptera acutorostrata*\*\*  
(escluse le popolazioni della Groenlandia occidentale)

*Balaenoptera bonaerensis* = 131

*Balaenoptera borealis*

*Balaenoptera edeni*

<sup>46</sup> È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Tursiops truncatus* del Mar Nero prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Balaenoptera musculus*

*Balaenoptera physalus*

*Megaptera novaeangliae*

**Delphinidae**

*Orcaella brevirostris*

*Sotalia spp.*

*Sousa spp.*

**Eschrichtiidae**

*Eschrichtius robustus* = 130

**Neobalaenidae**

*Caperea marginata* = 133

**Phocoenidae**

*Neophocaena phocaenoides*



Allegato I	Allegato II	Allegato III
<i>Acerodon jubatus</i>		
<i>Acerodon lucifer</i> p.e.		
	<i>Pteropus spp.</i> *	
<i>Pteropus insularis</i>		
<i>Pteropus mariannus</i>		
<i>Pteropus mollossinus</i>		
<i>Pteropus phaeocephalus</i>		
<i>Pteropus pilosus</i>		
<i>Pteropus samoensis</i>		
<i>Pteropus tonganus</i>		

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Dasyuromorphia**

**Dasyuridae**

*Sminthopsis longicaudata*

*Sminthopsis psammophila*

**Thylaciniidae**

*Thylacinus cynocephalus p.e.*

**Diprotodontia**

**Macropodidae**

*Dendrolagus inustus*

*Dendrolagus ursinus*

*Lagorchestes hirsutus*

*Lagostrophus fasciatus*

*Onychogalea fraenata*

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

*Onychogalea lunata*

**Phalangeridae**

*Phalanger orientalis*

*Spilocuscus maculatus* = 102

**Potoroidae**

*Bettongia* spp. = 103

*Caloprymnus campestris p.e.* = 103

**Vombatidae**

*Lasiorhinus krefftii*

**Lagomorpha**

**Leporidae**

*Caprolagus hispidus*

*Romerolagus diazi*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

**Monotremata**

**Tachyglossidae**

*Zaglossus spp.*

**Peramelemorphia**

**Peramelidae**

*Chaeropus ecaudatus p.e.*

*Macrotis lagotis* = 101

*Macrotis leucura* = 101

*Perameles bougainville*

**Perissodactyla**

**Equidae**

*Equus africanus*<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Gli esemplari della forma domestica, chiamata *Equus asinus* non sottostanno alle disposizioni della Conv.

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Equus grevyi*

*Equus hemionus*\*

*Equus hemionus hemionus*

*Equus kiang*

*Equus onager*\*

*Equus onager khur* = 156

*Equus przewalskii* = 157

*Equus zebra hartmannae*

*Equus zebra zebra*

**Rhinocerotidae**

*Rhinocerotidae spp.*\*\*



Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

*Ceratotherium simum simum*<sup>48\*</sup>  
(soltanto le popolazioni di Sudafrica e Swaziland)

**Tapiridae**

*Tapiridae spp.\*\**

*Tapirus terrestris*

**Pholidota**

**Manidae**

*Manis spp.*<sup>49</sup>

**Primates**

*PRIMATES spp\**

**Callitrichidae**

*Callimico goeldii* = 107

<sup>48</sup> Concerne soltanto il commercio internazionale di animali vivi destinati a sistemazioni adeguate a accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell'AlI. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

<sup>49</sup> È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di *Manis crassicaudata*, *Manis javanica* e *Manis pentadactyla* prelevati dall'ambiente selvatico a fini prevalentemente commerciali.

---

Allegato I	Allegato II	Allegato III
------------	-------------	--------------

---

*Callithrix aurita* = 108

*Callithrix flaviceps* = 108

*Leontopithecus spp.* = 109

*Saguinus bicolor*

*Saguinus geoffroyi* = 110

*Saguinus leucopus*

*Saguinus oedipus*

### **Cebidae**

*Alouatta colibensis* = 111

*Alouatta palliata*

*Alouatta pigra* = 111

*Ateles geoffroyi frontatus*

Allegato I	Allegato II	Allegato III
		<i>Ateles geoffroyi panamensis</i>
		<i>Brachyteles arachnoides</i>
		<i>Cacajao spp.</i>
		<i>Chiropotes albinasus</i>
		<i>Lagothrix flavicauda</i>
		<i>Saimiri oerstedii</i>
		<b>Cercopithecidae</b>
		<i>Cercocebus galeritus galeritus</i>
		<i>Cercopithecus diana</i>
		<i>Cercopithecus roloway</i> = 112
		<i>Macaca silenus</i>
		<i>Mandrillus leucophaeus</i> = 113

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

*Mandrillus sphinx* = 113

*Nasalis concolor* = 114, = 115

*Nasalis larvatus* = 114

*Presbytis potenziani* = 114

*Procolobus pennantii kirkii* = 114, = 116

*Procolobus rufomitratus* = 114, = 117

*Pygathrix spp.* = 114, = 118

*Semnopithecus entellus* = 114, = 119

*Trachypithecus geei* = 114, = 120

*Trachypithecus pileatus* = 114, = 121

### **Cheirogaleidae**

*Cheirogaleidae spp.*

---

Allegato I

Allegato II

Allegato III

---

**Daubentoniidae**

*Daubentonia madagascariensis*

**Hominidae**

*Gorilla gorilla* = 122

*Pan spp.* = 122

*Pongo pygmaeus* = 122

**Hylobatidae**

*Hylobatidae spp.*

**Indridae**

*Indridae spp.*

**Lemuridae**

*Lemuridae spp.*

**Lepilemuridae**

*Lepilemuridae spp.* p.e. = 106

**Lorisidae**

*Nycticebus spp.*

Allegato I

Allegato II

Allegato III

**Proboscidea****Elephantidae***Elephas maximus**Loxodonta africana\*\**

(escluse le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)

*Loxodonta africana\**(soltanto le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe)<sup>50</sup>

- 50 Esclusivamente al fine di permettere il commercio di:
- trofei di caccia, a scopo non commerciale;
  - animali vivi destinati a luoghi adeguati e accettabili secondo la «Resolution Conf. I 1.20» per Zimbabwe e Botswana, e per progetti di conservazione della specie *in situ* per Namibia e Sudafrica;
  - pelli;
  - pelami;
  - oggetti in pelle a scopo commerciale e non commerciale per Botswana, Namibia e Sudafrica e a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;
  - «Ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli lavorati, a scopo non commerciale per la Namibia, e oggetti intagliati in avorio, a scopo non commerciale per lo Zimbabwe;
  - avorio grezzo registrato (per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe: parti di zanne e zanne intere) alle seguenti condizioni:
    - soltanto le scorte registrate di proprietà del governo (eccetto l'avorio confiscato e quello di origine sconosciuta);
    - soltanto a partner commerciali che, in base alle verifiche del Segretariato e in accordo con il comitato permanente, dispongono di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno tali da garantire che l'avorio importato non sarà riesportato e che saranno osservate le disposizioni della Ris. Conf. 10.10 (Rev. CoP 14) in materia di lavorazione e commercio;
    - non prima che il Segretariato abbia verificato i Paesi importatori e le scorte registrate di proprietà del governo;

Allegato I

Allegato II

Allegato III

## Rodentia

### Agoutidae

*Agouti paca* = 128 (Honduras)

## Chinchillidae

*Chinchilla spp.*<sup>51</sup>

## Dasyproctidae

- iv.) avorio grezzo, esportato in base alla vendita limitata di scorte registrate di proprietà del governo, stabilita alla 14<sup>a</sup> Conferenza degli Stati parte, vale a dire 20 000 kg per il Botswana, 10 000 kg per la Namibia e 30 000 kg per il Sudafrica;
- v.) oltre alle quantità stabilite alla 12<sup>a</sup> Conferenza degli Stati parte per Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe, l'avorio di proprietà del governo, registrato entro il 31 gen. 2007 e controllato dal Segretariato, commercializzato e spedito insieme all'avorio di cui alla lettera g iv.;
- vi.) i proventi del commercio sono destinati esclusivamente alla salvaguardia degli elefanti e a programmi di protezione e sviluppo della popolazione in zone adiacenti all'areale degli elefanti;
- vii.) le quantità supplementari di cui alla lettera g v. possono essere commercializzate soltanto dopo che il comitato permanente ha appurato che le suddette condizioni sono soddisfatte;
- h) dopo la 14<sup>a</sup> Conferenza degli Stati parte, non può essere introdotta nessun'altra proposta di autorizzazione per il commercio d'avorio appartenente alle specie di cui all'All. II per nove anni a partire dalla data della vendita unica realizzata secondo le disposizioni delle lettere g i., g ii., g iii., g vi. e g vii.. Tali proposte saranno trattate secondo le decisioni 14.77 e 14.88.

Su proposta del Segretariato, il comitato permanente può decidere di far cessare parzialmente o interamente il commercio qualora i Paesi importatori o esportatori non rispettassero le disposizioni pertinenti o qualora il commercio avesse effetti pregiudizievoli per le popolazioni di elefanti.

Tutti gli altri esemplari sono considerati appartenenti a specie incluse nell'All. I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.

<sup>51</sup> Gli esemplari delle forme domestiche non sottostanno alle disposizioni della Conv.

*Allegato IV*

## Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

Permesso d'esportazione n°:.....

*Paese esportatore:* ..... *Valido sino: (data)* .....

Permesso rilasciato a: .....

indirizzo: .....

che dichiara di conoscere i disposti della Convenzione, per l'esportazione di: .....

(esemplare(i), o parte(i) o prodotti(i) di esemplare(i)\*

di una specie iscritta nello Allegato I:\*\*

Allegato II:\*\*

Allegato III della Convenzione come precisato

qui sotto:\*\*

(allevato in cattività o coltivato in: .....)\*\*

Questo(i) esemplare(i) è (sono) spedito(i) a: .....

indirizzo: ..... Paese: .....

.....

.....

a: ..... il: .....

.....

(firma del titolare del permesso)

a: ..... il: .....

.....  
(bollo e firma dell'organo di gestione che  
rilascia il permesso)

\* Indicare il tipo di prodotto.

\*\* Cancellare quanto non fa al caso.



Descrizione(i) dell'(degli) esemplare(i) o parte(i) o prodotto(i) dell'(degli) esemplare(i), incluso ogni marchio apposto:

**Esemplari vivi**

Specie	Numero	Sesso	Dimensioni	Marchio
(nome scientifico e volgare)			(o volume)	(se del caso)

**Parti o prodotti**

Specie	Numero	Tipo di merce	Marchio
(nome scientifico e volgare)			(se del caso)

*Timbri dell'autorità d'ispezione:*

a) all'esportazione

b) all'importazione\*

\* Questo timbro rende inutilizzabili, per ogni ulteriore scopo commerciale, il presente permesso, che va consegnato all'organo di gestione.

**Campo d'applicazione della Convenzione l'8 settembre 2006<sup>52</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	30 ottobre	1985 A	28 gennaio	1986
Albania	27 giugno	2003 A	25 settembre	2003
Algeria	23 novembre	1983 A	21 febbraio	1984
Antigua e Barbuda	8 luglio	1997 A	6 ottobre	1997
Arabia Saudita*	12 marzo	1996 A	10 giugno	1996
Argentina*	8 gennaio	1981	8 aprile	1981
Australia	29 luglio	1976	27 ottobre	1976
Austria*	27 gennaio	1982 A	27 aprile	1982
Azerbaijan	23 novembre	1998 A	21 febbraio	1999
Bahamas	20 giugno	1979 A	18 settembre	1979
Bangladesh	20 novembre	1981	18 febbraio	1982
Barbados	9 dicembre	1992 A	9 marzo	1993
Belarus	10 agosto	1995 A	8 novembre	1995
Belgio*	3 ottobre	1983	1° gennaio	1984
Belize	19 agosto	1986 S	21 settembre	1981
Benin	28 febbraio	1984 A	28 maggio	1984
Bhutan	15 agosto	2002 A	13 novembre	2002
Bolivia	6 luglio	1979	4 ottobre	1979
Botswana	14 novembre	1977 A	12 febbraio	1978
Brasile*	6 agosto	1975	4 novembre	1975
Brunei	4 maggio	1990 A	2 agosto	1990
Bulgaria	16 gennaio	1991 A	16 aprile	1991
Burkina Faso	13 ottobre	1989 A	11 gennaio	1990
Burundi	8 agosto	1988 A	6 novembre	1988
Cambogia	4 luglio	1997	2 ottobre	1997
Camerun	5 giugno	1981 A	3 settembre	1981
Canada	10 aprile	1975	9 luglio	1975
Capo Verde	10 agosto	2005 A	8 novembre	2005
Ceca Repubblica*	14 aprile	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	2 febbraio	1989 A	3 maggio	1989
Cile	14 febbraio	1975	1° luglio	1975
Cina	8 gennaio	1981	8 aprile	1981
Hong Kong <sup>a</sup>	9 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao <sup>b</sup>	6 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	18 ottobre	1974	1° luglio	1975
Colombia	31 agosto	1981	29 novembre	1981
Comore	23 novembre	1994 A	21 febbraio	1995
Congo (Brazzaville)	31 gennaio	1983 A	1° maggio	1983

<sup>52</sup> Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Congo (Kinshasa)	20 luglio	1976 A	18 ottobre	1976
Corea (Sud)*	9 luglio	1993 A	7 ottobre	1993
Costa Rica	30 giugno	1975	28 settembre	1975
Croazia	14 marzo	2000 A	12 giugno	2000
Cuba*	20 aprile	1990 A	19 luglio	1990
Côte d'Ivoire	21 novembre	1994 A	19 febbraio	1995
Danimarca*	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Groenlandia*	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Isole Faerøer*	26 luglio	1977	24 ottobre	1977
Dominica	4 agosto	1995 A	2 novembre	1995
Dominicana Repubblica	17 dicembre	1986 A	17 marzo	1987
Ecuador	11 febbraio	1975	1° luglio	1975
Egitto	4 gennaio	1978	4 aprile	1978
El Salvador	30 aprile	1987 A	29 luglio	1987
Emirati Arabi Uniti*	8 febbraio	1990 A	9 maggio	1990
Eritrea	24 ottobre	1994 A	22 gennaio	1995
Estonia	22 luglio	1992 A	20 ottobre	1992
Etiopia	5 aprile	1989 A	4 luglio	1989
Figi	30 settembre	1997 A	29 dicembre	1997
Filippine*	18 agosto	1981	16 novembre	1981
Finlandia*	10 maggio	1976 A	8 agosto	1976
Francia*	11 maggio	1978	9 agosto	1978
Gabon	13 febbraio	1989 A	14 maggio	1989
Gambia	26 agosto	1977 A	24 novembre	1977
Georgia	13 settembre	1996 A	12 dicembre	1996
Germania*	22 marzo	1976	20 giugno	1976
Ghana	14 novembre	1975	12 febbraio	1976
Giamaica	23 aprile	1997 A	22 luglio	1997
Giappone*	6 agosto	1980	4 novembre	1980
Gibuti	7 febbraio	1992 A	7 maggio	1992
Giordania	14 dicembre	1978 A	14 marzo	1979
Grecia*	8 ottobre	1992 A	6 gennaio	1993
Grenada	30 agosto	1999 A	28 novembre	1999
Guatemala	7 novembre	1979	5 febbraio	1980
Guinea	21 settembre	1981 A	20 dicembre	1981
Guinea equatoriale	10 marzo	1992 A	8 giugno	1992
Guinea-Bissau	16 maggio	1990 A	14 agosto	1990
Guyana	27 maggio	1977 A	25 agosto	1977
Honduras	15 marzo	1985 A	13 giugno	1985
India	20 luglio	1976	18 ottobre	1976
Indonesia*	28 dicembre	1978 A	28 marzo	1979
Iran	3 agosto	1976	1° novembre	1976
Irlanda*	8 gennaio	2002	8 aprile	2002

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Islanda*	3 gennaio	2000 A	2 aprile	2000
Israele	18 dicembre	1979	17 marzo	1980
Italia*	2 ottobre	1979	31 dicembre	1979
Kazakistan	20 gennaio	2000 A	19 aprile	2000
Kenya	13 dicembre	1978	13 marzo	1979
Kuwait*	12 agosto	2002	10 novembre	2002
Laos	1° marzo	2004 A	30 maggio	2004
Lesotho	1° ottobre	2003	30 dicembre	2003
Lettonia	11 febbraio	1997 A	12 maggio	1997
Liberia	11 marzo	1981 A	9 giugno	1981
Libia	28 gennaio	2003 A	28 aprile	2003
Liechtenstein*	30 novembre	1979 A	28 febbraio	1980
Lituania	10 dicembre	2001 A	9 marzo	2002
Lussemburgo*	13 dicembre	1983	12 marzo	1984
Macedonia*	4 luglio	2000 A	2 ottobre	2000
Madagascar	20 agosto	1975	18 novembre	1975
Malawi*	5 febbraio	1982 A	6 maggio	1982
Malaysia	20 ottobre	1977 A	18 gennaio	1978
Mali	18 luglio	1994 A	16 ottobre	1994
Malta	17 aprile	1989 A	16 luglio	1989
Marocco	16 ottobre	1975	14 gennaio	1976
Mauritania	13 marzo	1998	11 giugno	1998
Maurizio	28 aprile	1975	27 luglio	1975
Messico	2 luglio	1991 A	30 settembre	1991
Moldova	29 marzo	2001 A	27 giugno	2001
Monaco	19 aprile	1978 A	18 luglio	1978
Mongolia	5 gennaio	1996 A	4 aprile	1996
Mozambico	25 marzo	1981 A	23 giugno	1981
Myanmar	13 giugno	1997 A	11 settembre	1997
Namibia*	18 dicembre	1990 A	18 marzo	1991
Nepal	18 giugno	1975 A	16 settembre	1975
Nicaragua	6 agosto	1977 A	4 novembre	1977
Niger	8 settembre	1975	7 dicembre	1975
Nigeria	9 maggio	1974	1° luglio	1975
Norvegia*	27 luglio	1976	25 ottobre	1976
Nuova Zelanda* c	10 maggio	1989 A	8 agosto	1989
Paesi Bassi*				
Antille olandesi	7 aprile	1999	6 giugno	1999
Aruba	29 dicembre	1994	29 marzo	1995
Pakistan	20 aprile	1976 A	19 luglio	1976
Palau*	16 aprile	2004 A	15 luglio	2004
Panama	17 agosto	1978	15 novembre	1978
Papua Nuova Guinea	12 dicembre	1975 A	11 marzo	1976
Paraguay	15 novembre	1976	13 febbraio	1977

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Perù	27 giugno	1975	25 settembre	1975
Polonia	12 dicembre	1989	12 marzo	1990
Portogallo*	11 dicembre	1980	11 marzo	1981
Qatar*	8 maggio	2001 A	6 agosto	2001
Regno Unito*	2 agosto	1976	31 ottobre	1976
Bermuda	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Gibilterra	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Guernsey	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Isola di Man	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Isole Caimane	7 febbraio	1979 A	8 maggio	1979
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Isole Vergini britanniche	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Jersey	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Montserrat	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
gruppo Pitcairn (Ducie, Oe- no, Henderson e Pitcairn)	2 agosto	1976 A	31 ottobre	1976
Rep. Centrafricana	27 agosto	1980 A	25 novembre	1980
Romania	18 agosto	1994 A	16 novembre	1994
Russia*	9 settembre	1976	8 dicembre	1976
Ruanda	20 ottobre	1980 A	18 gennaio	1981
Saint Kitts e Nevis	14 febbraio	1994 A	15 maggio	1994
Saint Lucia	15 dicembre	1982 A	15 marzo	1983
Saint Vincent e Grenadine*	30 novembre	1988 A	28 febbraio	1989
Samoa	9 novembre	2004 A	7 febbraio	2005
San Marino	22 luglio	2005 A	20 ottobre	2005
Seicelle	8 febbraio	1977 A	9 maggio	1977
Senegal	5 agosto	1977 A	3 novembre	1977
Serbia	27 febbraio	2002 A	28 maggio	2002
Sierra Leone	28 ottobre	1994 A	26 gennaio	1995
Singapore	30 novembre	1986 A	28 febbraio	1987
Siria*	30 aprile	2003 A	29 luglio	2003
Slovacchia*	2 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	24 gennaio	2000 A	23 aprile	2000
Somalia	2 dicembre	1985 A	2 marzo	1986
Spagna*	30 maggio	1986 A	28 agosto	1986
Sri Lanka	4 maggio	1979 A	2 agosto	1979

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)			
	Dichiarazione di			
	successione (S)			
Stati Uniti*	14 gennaio	1974	1° luglio	1975
Sudafrica*	15 luglio	1975	13 ottobre	1975
Sudan	26 ottobre	1982	24 gennaio	1983
Suriname*	17 novembre	1980 A	15 febbraio	1981
Svezia*	20 agosto	1974	1° luglio	1975
Svizzera*	9 luglio	1974	1° luglio	1975
Swaziland	26 febbraio	1997 A	27 maggio	1997
São Tomé e Príncipe	9 agosto	2001 A	7 novembre	2001
Tanzania	29 novembre	1979	27 febbraio	1980
Thailandia	21 gennaio	1983	21 aprile	1983
Togo	23 ottobre	1978	21 gennaio	1979
Trinidad e Tobago	19 gennaio	1984 A	18 aprile	1984
Tunisia	10 luglio	1974	1° luglio	1975
Turchia	23 settembre	1996 A	22 dicembre	1996
Ucraina	30 dicembre	1999 A	29 marzo	2000
Uganda	18 luglio	1991 A	16 ottobre	1991
Ungheria	29 maggio	1985 A	27 agosto	1985
Uruguay	2 aprile	1975	1° luglio	1975
Uzbekistan	10 luglio	1997 A	8 ottobre	1997
Vanuatu	17 luglio	1989 A	15 ottobre	1989
Venezuela	24 ottobre	1977	22 gennaio	1978
Vietnam	20 gennaio	1994 A	20 aprile	1994
Yemen	5 maggio	1997 A	3 agosto	1997
Zambia	24 novembre	1980 A	22 febbraio	1981
Zimbabwe	19 maggio	1981 A	17 agosto	1981

## \* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi possono essere consultati sul sito internet della CITES: <http://www.cites.org/> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- a Dal 31 ott. 1976 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- b Dal 22 apr. 1987 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 22 nov. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
- c La conv. non si applica a Tokelau.

### Campo d'applicazione dell'Emendamento il 30 maggio 2005

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Africa del Sud	1° ottobre	1982	13 aprile	1987
Albania	27 giugno	2003	25 settembre	2003
Antigua e Barbuda	8 luglio	1997	6 ottobre	1997
Arabia Saudita	12 marzo	1996	10 giugno	1996
Argentina	17 maggio	2001	16 luglio	2001
Australia	1° luglio	1986	13 aprile	1987
Austria	16 marzo	1984	13 aprile	1987
Azerbaigian	23 novembre	1998	21 febbraio	1999
Barbados	9 dicembre	1992	9 marzo	1993
Belarus	10 agosto	1995	8 novembre	1995
Belgio	3 ottobre	1983	13 aprile	1987
Benin	19 agosto	1986	13 aprile	1987
Bhutan	15 agosto	2002	13 novembre	2002
Botswana	19 novembre	1980	13 aprile	1987
Brasile	21 novembre	1985	13 aprile	1987
Brunei	4 maggio	1990	2 agosto	1990
Bulgaria	16 gennaio	1991	16 aprile	1991
Burkina Faso	13 ottobre	1989	11 gennaio	1990
Burundi	8 agosto	1988	6 novembre	1988
Cambogia	4 luglio	1997	2 ottobre	1997
Canada	30 gennaio	1980	13 aprile	1987
Ciad	2 febbraio	1989	3 maggio	1989
Cile	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Cina	5 dicembre	1997	3 febbraio	1998
Hong Kong	9 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	6 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	20 agosto	1986	13 aprile	1987
Comore	23 novembre	1994	21 febbraio	1995
Corea (Sud)	9 luglio	1993	7 ottobre	1993
Costa d'Avorio	21 novembre	1994	19 febbraio	1995
Croazia	14 marzo	2000	12 giugno	2000
Cuba	20 aprile	1990	19 luglio	1990
Danimarca	25 febbraio	1981	13 aprile	1987
Dominica	4 agosto	1995	2 novembre	1995
Ecuador	13 maggio	1988	12 luglio	1988
Egitto	28 marzo	1983	13 aprile	1987
El Salvador	30 aprile	1987	29 luglio	1987
Emirati arabi uniti	8 febbraio	1990	9 maggio	1990
Eritrea	24 ottobre	1994	22 gennaio	1995
Estonia	22 luglio	1992	20 ottobre	1992
Etiopia	5 aprile	1989	4 luglio	1989
Fiji	30 settembre	1997	29 dicembre	1997

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Finlandia	5 aprile	1983	13 aprile	1987
Francia	18 agosto	1989	17 ottobre	1989
Gabon	13 febbraio	1989	14 maggio	1989
Georgia	13 settembre	1996	12 dicembre	1996
Germania	7 maggio	1980	13 aprile	1987
Giamaica	23 aprile	1997	22 luglio	1997
Giappone	6 agosto	1980	13 aprile	1987
Gibuti	7 febbraio	1992	7 maggio	1992
Giordania	15 settembre	1982	13 aprile	1987
Grecia	8 ottobre	1992	6 gennaio	1993
Grenada	30 agosto	1999	28 novembre	1999
Guinea equatoriale	10 marzo	1992	8 giugno	1992
Guinea-Bissau	16 maggio	1990	14 agosto	1990
Guyana	22 aprile	1987	21 giugno	1987
India	5 febbraio	1980	13 aprile	1987
Indonesia	12 febbraio	1987	13 aprile	1987
Iran	13 settembre	1988	12 novembre	1988
Irlanda	8 gennaio	2002	8 aprile	2002
Islanda	3 gennaio	2000	2 aprile	2000
Italia	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Kazakistan	20 gennaio	2000	19 aprile	2000
Kenya	25 novembre	1982	13 aprile	1987
Kuwait	12 agosto	2002	10 novembre	2002
Laos	1° marzo	2004	30 maggio	2004
Lesotho	1° ottobre	2003	30 dicembre	2003
Lettonia	11 febbraio	1997	12 maggio	1997
Libia	28 gennaio	2003	28 aprile	2003
Liechtenstein	21 aprile	1980	13 aprile	1987
Lituania	10 dicembre	2001	9 marzo	2002
Lussemburgo	29 agosto	1989	28 ottobre	1989
Macedonia	4 luglio	2000	2 ottobre	2000
Madagascar	11 marzo	1983	13 aprile	1987
Mali	18 luglio	1994	16 ottobre	1994
Malta	17 aprile	1989	16 luglio	1989
Marocco	3 febbraio	1987	13 aprile	1987
Mauritania	13 marzo	1998	11 giugno	1998
Messico	2 luglio	1991	30 settembre	1991
Moldova	29 marzo	2001	27 giugno	2001
Monaco	23 marzo	1987	22 maggio	1987
Mongolia	5 gennaio	1996	4 aprile	1996
Myanmar	13 giugno	1997	11 settembre	1997
Namibia	18 dicembre	1990	18 marzo	1991
Nepal	2 ottobre	1982	13 aprile	1987
Niger	8 aprile	1983	13 aprile	1987
Nigeria	11 marzo	1985	13 aprile	1987



Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Norvegia	18 dicembre	1979	13 aprile	1987
Nuova Zelanda	10 maggio	1989	8 agosto	1989
Olanda	19 aprile	1984	13 aprile	1987
Paesi Bassi				
Antille olandesi	7 aprile	1999	6 giugno	1999
Aruba	29 dicembre	1994	29 marzo	1995
Pakistan	2 luglio	1981	13 aprile	1987
Palau	16 aprile	2004	15 luglio	2004
Panama	28 ottobre	1983	13 aprile	1987
Papuasiasia-Nuova Guinea	27 agosto	1987	26 ottobre	1987
Paraguay	1° luglio	1988	30 agosto	1988
Perù	6 ottobre	1982	13 aprile	1987
Polonia	12 dicembre	1989	12 marzo	1990
Qatar	8 maggio	2001	6 agosto	2001
Regno Unito	28 novembre	1980	13 aprile	1987
Repubblica Ceca	14 aprile	1993 S	1 gennaio	1993
Romania	18 agosto	1994	16 novembre	1994
Russia	5 giugno	1990	1° gennaio	1991
Rwanda	25 giugno	1987	24 agosto	1987
Saint-Kitts-et-Nevis	14 febbraio	1994	15 maggio	1994
Samoa	9 novembre	2004	7 febbraio	2005
San Vincenzo e Grenadine	30 novembre	1988	28 febbraio	1989
Santa-Lucia	9 febbraio	1999	10 aprile	1999
São Tomé e Príncipe	9 agosto	2001	7 novembre	2001
Senegal	29 gennaio	1987	13 aprile	1987
Serbia e Montenegro	27 febbraio	2002	28 maggio	2002
Seychelles	18 novembre	1982	13 aprile	1987
Sierra Leone	28 ottobre	1994	26 gennaio	1995
Siria	30 aprile	2003	29 luglio	2003
Slovacchia	2 marzo	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	24 gennaio	2000	23 aprile	2000
Stati Uniti	23 ottobre	1980	13 aprile	1987
Suriname	17 agosto	1981	13 aprile	1987
Svezia	25 febbraio	1980	13 aprile	1987
Svizzera	23 febbraio	1981	13 aprile	1987
Swaziland	26 febbraio	1997	27 maggio	1997
Togo	5 gennaio	1981	13 aprile	1987
Trinidad e Tobago	17 maggio	1984	13 aprile	1987
Tunisia	23 novembre	1982	13 aprile	1987
Turchia	23 settembre	1996	22 dicembre	1996
Ucraina	30 dicembre	1999	29 marzo	2000
Uganda	18 luglio	1991 A	16 ottobre	1991
Ungheria	19 aprile	2005	18 giugno	2005
Uruguay	21 dicembre	1984	13 aprile	1987
Uzbekistan	10 luglio	1997	8 ottobre	1997

---

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
Vanuatu	17 luglio	1989	15 ottobre	1989
Vietnam	20 gennaio	1994	20 aprile	1994
Yemen	5 maggio	1997	3 agosto	1997
Zimbabwe	14 luglio	1981	13 aprile	1987

---

## **Riserve**

### **FAUNA**

#### **Mammalia**

##### **CARNIVORA**

Canidae	<i>Canis lupus</i> + 202*	Svizzera
Ursidae	<i>Ursus arctos isabellinus</i>	Svizzera
Felidae	<i>Felis caracal</i> + 205*	Svizzera
	<i>Felis rubiginosa</i> + 206*	Svizzera

##### **ARTIODACTYLA**

Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> *	Svizzera
Bovidae	<i>Pantholops hodgsoni</i> *	Svizzera

#### **Aves**

##### **GRUIFORMES**

Otididae	<i>Chlamydotis undulata</i> *	Svizzera
----------	-------------------------------	----------

##### **COLUMBIFORMES**

Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i>	Svizzera
------------	----------------------------	----------

#### **Psittaciformes**

Psittacidae	<i>Ara macao</i> *	Svizzera
-------------	--------------------	----------

#### **Reptilia**

##### **SERPENTES**

Viperidae	<i>Vipera ursinii</i>	Svizzera
-----------	-----------------------	----------

#### **Amphibia**

##### **ANURA**

Microhylidae	<i>Discophus antongilii</i>	Svizzera
--------------	-----------------------------	----------

### **FLORA**

##### **CACTACEA**

<i>Discocactus</i> spp* **	Svizzera
<i>Melocactus conoideus</i> *	Svizzera
<i>Melocactus deinacanthus</i> *	Svizzera
<i>Melocactus glaucescens</i> *	Svizzera

---

	<i>Melocactus paucispinus</i> *	Svizzera
ORCHIDACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> *	Svizzera
	<i>Vanda coerulea</i> *	Svizzera

\* Il pertinente grado tassonomico è trattato sul fondamento dell'Allegato II.

\*\* Questa riserva non vale tuttavia per la specie *Discocactus horstii*.

*Allegato II*

**Svizzera**

Mediante scritto del 23 dicembre 2004 la Svizzera ha formulato una riserva nei confronti della specie *Hoodia spp.* figurante nell'Allegato II.

**FAUNA**

**Aves**

GRUIFORMES

Pedionomidae      *Pedionomus torquatus*      Svizzera

PSITTACIFORMES

Psittacidae      tutte le specie – 110, eccettuate:  
*Agapornis spp.*      Svizzera  
*Amazona aestiva*      Svizzera  
*Amazona ochrocephala*      Svizzera  
*Aratinga spp.\**      Svizzera  
*Cacatua galerita*      Svizzera  
*Cyanoliseus patagonus*      Svizzera  
*Eolophus roseicapillus*      Svizzera  
*Myiopsitta monachus*      Svizzera  
*Nandayus nenday*      Svizzera  
*Platycercus eximius*      Svizzera  
*Poicephalus senegalus*      Svizzera  
*Psittacula cyanocephala*      Svizzera  
*Pyrrhura spp.\**      Svizzera

APODIFORMES

Trochilidae      *Trochilidae spp.\**      Svizzera

**Reptilia**

SAURIA

Lacertidae      *Podarcis lilfordi*      Svizzera  
*Podarcis pityusensis*      Svizzera

**Amphibia**

ANURA

Denrobatidae      *Dendrobates spp.*      Svizzera  
*Phyllobates spp.*      Svizzera

**Pisces**

CYPRINIFORMES

Cyprinidae      *Caecobarbus geertsii*      Svizzera

**FLORA**

Taxaceae

*Taxus wallichiana* = 436 # 8

Svizzera

*Allegato III*

### **Svizzera**

Con nota del 26 febbraio 1987, la Svizzera ha formulato una riserva sulla specie *Psittacula krameri* (Allegato III/Ghana). Tale riserva ha effetto dal 20 marzo 1987.

